AXA Fondazione
previdenza professionale

# Regolamento di previdenza

del 1° gennaio 2025
AXA Fondazione previdenza professionale, Winterthur

# Indice


| | |
|---|---|
| **Basi della previdenza per il personale** | **3** |
| **Entrata** | **4** |
| **Copertura previdenziale** | **5** |
| **Salario** | **6** |
| **Avere di vecchiaia** | **8** |
| **Contributi** | **9** |
| **Riscatto** | **10** |
| **Pensionamento** | **11** |
| **Prestazioni al pensionamento** | **12** |
| **Prestazioni in caso d'incapacità lavorativa e invalidità** | **13** |
| **Prestazioni in caso di decesso** | **15** |
| **Versamento di prestazioni** | **18** |
| **Promozione della proprietà abitativa** | **20** |
| **Divorzio** | **20** |
| **Uscita e prestazione di libero passaggio** | **21** |
| **Imposte** | **23** |
| **Informazioni e obblighi di notifica** | **24** |
| **Sottocopertura della Fondazione** | **25** |
| **Diritti in caso di scioglimento del contratto di affiliazione** | **25** |
| **Dati personali** | **26** |
| **Luogo di adempimento e contenzioso** | **26** |
| **Disposizioni transitorie e finali** | **27** |
| **Elenco delle abbreviazioni** | **29** |
| **Appendice 1: Aliquote di conversione** | **30** |
| **Appendice 2: Aliquote di conversione con possibilità di scelta per rendita di vecchiaia e rendita per partner** | **31** |

# Basi della previdenza per il personale

## 1 Ente responsabile della previdenza per il personale

**1.1** Ente responsabile della previdenza per il personale è AXA Fondazione previdenza professionale, Winterthur (di seguito denominata «Fondazione»).

**1.2** Lo scopo della Fondazione è fornire almeno la copertura previdenziale ai sensi della LPP. La Fondazione offre anche piani di previdenza che superano la copertura previdenziale ai sensi della LPP o che comprendono solo la copertura previdenziale sovraobbligatoria.

**1.3** La Fondazione è iscritta nel Registro della previdenza professionale. Essa è sottoposta alla vigilanza delle autorità di legge.

**1.4** Il consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione. È descritto in maniera più dettagliata negli Statuti della Fondazione.

## 2 Cassa di previdenza

**2.1** La Fondazione gestisce una cassa di previdenza separata per ogni datore di lavoro affiliato.

**2.2** Per le soluzioni di previdenza di associazioni professionali viene gestita una cassa di previdenza comune per più datori di lavoro.

**2.3** La cassa di previdenza è un'unità della Fondazione separata a livello contabile. Non possiede una propria personalità giuridica.

**2.4** La commissione di previdenza è l'organo della cassa di previdenza. La sua composizione è indicata nelle DGCA.

**2.5** Nelle soluzioni di previdenza dell'associazione professionale, la commissione di previdenza dell'associazione professionale è l'organo della cassa di previdenza. Laddove il presente regolamento di previdenza rimanda alla commissione di previdenza, le disposizioni valgono anche per la commissione di previdenza dell'associazione professionale.

**2.6** Per ogni cassa di previdenza la previdenza deve soddisfare i principi di adeguatezza, di collettività, di parità di trattamento e di pianificazione nonché il principio di assicurazione.

## 3 Regolamento di previdenza

**3.1** Il regolamento di previdenza descrive, unitamente al piano di previdenza, la previdenza professionale dei datori di lavoro affiliati, delle persone assicurate nella Fondazione, dei loro superstiti e delle altre persone con diritti e obblighi stabiliti nel presente regolamento. Esso contiene in particolare le disposizioni relative all'ammontare delle prestazioni previdenziali, alle condizioni per il diritto a queste ultime e al loro finanziamento.

**3.2** I rapporti giuridici delle persone sopra menzionate e dei datori di lavoro affiliati sono disciplinati dal regolamento di previdenza, dal piano di previdenza, dagli altri regolamenti emanati dal consiglio di fondazione (in particolare quelli relativi alla liquidazione parziale) e dal contratto d'affiliazione.

## 4 Persone assicurate

**4.1** Sono considerate persone assicurate ai sensi del presente regolamento di previdenza
- le persone assicurate attive, comprese le persone totalmente o parzialmente inabili al lavoro
- le persone che continuano la loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un settore
- le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

**4.2** Sono considerate persone assicurate attive ai sensi del presente regolamento di previdenza, il personale che soddisfa le condizioni di ammissione secondo il piano di previdenza fino all'uscita, al pensionamento totale, all'invalidità o al decesso.

**4.3** Conformemente al presente regolamento, le persone che svolgono un'attività indipendente che sono da assicurare secondo il piano di previdenza vanno equiparate al personale e hanno inoltre gli stessi obblighi dei datori di lavoro.

**4.4** Conformemente al presente regolamento, i membri del consiglio di amministrazione da assicurare secondo il piano di previdenza vengono equiparati al personale.

**4.5** Ai sensi della LUD, le unioni domestiche registrate sono parificate a un matrimonio e la partner registrata o il partner registrato è parificata o parificato a un coniuge.

## 5 Piano di previdenza

**5.1** Nel piano di previdenza sono definite, sulla base del regolamento di previdenza, la cerchia delle persone assicurate, le prestazioni assicurate e i contributi.

**5.2** Il piano di previdenza viene scelto dalla commissione di previdenza nel quadro dei principi validi per la Fondazione. Per ogni collettività di persone assicurate (art. 1c OPP 2) sono consentiti al massimo 3 piani di previdenza con quote di contributi diverse.

**5.3** Salvo diversamente specificato nel piano di previdenza, nel quadro dei principi validi per la Fondazione, si applicano le disposizioni del presente regolamento di previdenza.

**5.4** Nel piano di previdenza viene precisato quali delle prestazioni elencate di seguito sono assicurate.

Al pensionamento:
- rendita di vecchiaia
- capitale di vecchiaia
- rendita per figli di persona pensionata

In caso d'incapacità lavorativa e d'invalidità:
- esonero dal pagamento dei contributi
- rendita d'invalidità
- rendita per figli di persona invalida

In caso di decesso:
- rendita per partner
- rendita per orfani
- capitale in caso di decesso
- rendita temporanea in caso di decesso

**5.5** Nell'ambito dei principi fissati dal consiglio di fondazione, la commissione di previdenza può prevedere e definire nel piano di previdenza le seguenti ulteriori prestazioni, riportate in modo esaustivo, che devono essere finanziate dalla cassa di previdenza:

- rendita transitoria AVS
- aliquota di conversione più elevata
- minore riduzione della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato
- capitale aggiuntivo in caso di decesso
- prestazioni supplementari per i beneficiari di rendita

# Entrata

## 6 Ammissione alla Fondazione e alla cassa di previdenza

**6.1** Tutte le persone che appartengono alla cerchia di persone assicurate secondo il piano di previdenza vengono ammesse alla Fondazione e alla cassa di previdenza del loro datore di lavoro al momento indicato al Punto 8.

**6.2** L'iscrizione viene effettuata dal datore di lavoro.

**6.3** Le persone parzialmente invalide vengono ammesse solo qualora risultino soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1 e non presentino un'invalidità pari o superiore al 70 %. Per tali persone, le deduzioni di coordinamento e gli importi minimi e massimi eventualmente stabiliti nel piano di previdenza vengono ridotti proporzionalmente al grado di prestazione.

**6.4** Per le persone soggette alla proroga provvisoria del rapporto di assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP, l'ammissione non avviene prima di 3 anni dalla riduzione o soppressione della rendita da parte dell'AI.

## 7 Prestazioni di libero passaggio da trasferire

**7.1** All'ammissione, la persona assicurata è tenuta a trasferire alla Fondazione le sue prestazioni di libero passaggio da precedenti istituti di previdenza o di libero passaggio.

**7.2** È possibile effettuare il trasferimento delle prestazioni di libero passaggio da un istituto di previdenza professionale del Liechtenstein.

**7.3** Le prestazioni di libero passaggio trasferite vengono incorporate nella parte in regime obbligatorio e in quella in regime sovraobbligatorio dell'avere di vecchiaia nella stessa proporzione in cui lo erano nel precedente istituto di previdenza o di libero passaggio. Determinanti sono le indicazioni dell'istituto di previdenza o di libero passaggio che deve effettuare il trasferimento.

# Copertura previdenziale

## 8 Campo di applicazione della copertura previdenziale

**8.1** La copertura previdenziale decorre dal giorno in cui la persona entra per la prima volta a far parte della cerchia di persone assicurate ai sensi del piano di previdenza, in ogni caso dal momento in cui inizia il suo tragitto per recarsi al lavoro.

**8.2** Salvo diversamente specificato nel piano di previdenza, la copertura entra in vigore
- il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età per la copertura dei rischi d'invalidità e di decesso
- il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d'età anche per le prestazioni di vecchiaia.

**8.3** La copertura previdenziale cessa il giorno in cui la persona assicurata attiva esce dall'azienda, va in pensione integralmente o muore.

**8.4** La copertura previdenziale è valida in tutto il mondo.

## 9 Copertura previdenziale definitiva

**9.1** La copertura previdenziale è definitiva e non necessita di un esame dello stato di salute per
- le prestazioni ai sensi della LPP, qualora siano assicurate nel piano di previdenza, e
- le prestazioni acquisite con la prestazione di libero passaggio trasferita, purché fossero assicurate senza riserva presso il precedente istituto di previdenza.

**9.2** Per le ulteriori prestazioni, la copertura previdenziale è definitiva e senza riserva solo qualora
- all'inizio della copertura previdenziale la persona assicurata attiva sia completamente abile al lavoro ai sensi del Punto 10 cpv. 2 e
- le prestazioni assicurate in caso d'invalidità o di decesso non superino determinati limiti stabiliti dalla Fondazione.

## 10 Copertura previdenziale provvisoria

**10.1** Nell'ambito delle prestazioni sovraobbligatorie la copertura previdenziale viene concessa inizialmente in via provvisoria. Ciò significa che la Fondazione effettua un esame dello stato di salute quando
a) la persona assicurata non sia totalmente abile al lavoro al momento dell'entrata o
b) le prestazioni assicurate in caso d'invalidità o di decesso superino determinati limiti stabiliti dalla Fondazione al momento dell'entrata o
c) le prestazioni assicurate in caso d'invalidità o di decesso aumentino in un secondo tempo di un importo stabilito dalla Fondazione.

**10.2** Conformemente a queste disposizioni sulla copertura previdenziale provvisoria, non è considerata totalmente abile al lavoro la persona assicurata attiva che all'inizio della copertura previdenziale
a) deve astenersi totalmente o parzialmente dal lavoro per ragioni di salute o
b) percepisce un'indennità giornaliera per malattia e/o infortunio o
c) è stata notificata a un'assicurazione statale per l'invalidità o
d) percepisce una rendita per invalidità parziale o
e) non può esercitare integralmente per ragioni di salute un'attività lucrativa conforme alla sua formazione e alle sue capacità professionali.

**10.3** Se durante la copertura previdenziale provvisoria subentra un'incapacità lavorativa o un decesso che prevede la corresponsione di prestazioni, la Fondazione versa le prestazioni acquisite con la prestazione di libero passaggio trasferita. Nel caso in cui il precedente istituto di previdenza abbia posto una riserva, le prestazioni vengono versate tenendo conto di tale clausola. Le altre prestazioni assicurate provvisoriamente vengono versate solo se l'incapacità lavorativa o il decesso non è imputabile a una causa (infortunio, malattia) preesistente all'inizio della copertura previdenziale provvisoria.

## 11 Esame dello stato di salute

**11.1** Se secondo il Punto 10 è necessario un esame dello stato di salute, la Fondazione richiede alla persona assicurata attiva dei dati supplementari sulle sue condizioni di salute e può rivolgersi a medici per informazioni o prescrivere una visita medica.

**11.2** Dopo aver concluso l'esame dello stato di salute, la Fondazione comunica in forma scritta alla persona assicurata attiva se la copertura previdenziale può essere concessa in modo definitivo o con riserva.

**11.3** Se all'entrata la persona assicurata attiva rifiuta di collaborare all'espletamento dell'esame dello stato di salute, le prestazioni per i rischi d'invalidità e di decesso vengono limitate alle prestazioni previste dalla LPP.

**11.4** Se per un aumento delle prestazioni assicurate in caso d'invalidità o di decesso, in particolare a seguito di aumenti considerevoli del salario annuo, la persona assicurata attiva rifiuta di collaborare all'espletamento dell'esame dello stato di salute, le prestazioni per i rischi d'invalidità e di decesso vengono limitate a quelle riconosciute fino a quel momento senza riserva.

**11.5** Se le informazioni e i documenti richiesti non vengono inoltrati alla Fondazione entro 60 giorni, quest'ultima ha il diritto di ridurre le prestazioni assicurate fino a concorrenza delle prestazioni previste dalla LPP.

## 12 Copertura previdenziale con riserva

**12.1** In presenza di un pregiudizio alla salute, la Fondazione può applicare una clausola di riserva per i rischi d'invalidità e di decesso per la durata massima di 5 anni. Essa deve tenere conto del periodo già trascorso presso il precedente istituto di previdenza.

**12.2** Se durante il periodo di validità della riserva subentra un'incapacità lavorativa o un decesso, sono dovute solo le prestazioni LPP, qualora siano assicurate. In particolare viene meno il mantenimento della parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia attraverso l'esonero dal pagamento dei contributi. È fatta salva la copertura previdenziale acquisita con la prestazione di libero passaggio trasferita. La limitazione delle prestazioni vale in particolare anche per i casi d'invalidità riconducibili a un'incapacità lavorativa subentrata nel corso della durata della riserva.

**12.3** Le prestazioni restano limitate anche dopo la scadenza della riserva, per tutta la durata delle prestazioni.

## 13 Violazione dell'obbligo di dichiarazione

**13.1** Qualora la Fondazione constati che la persona assicurata abbia fornito informazioni non veritiere o incomplete sulle proprie condizioni di salute, può disdire la previdenza sovraobbligatoria. È fatta salva la copertura previdenziale acquisita con la prestazione di libero passaggio trasferita.

**13.2** La Fondazione lo comunica in forma scritta alla persona assicurata attiva entro 3 mesi dal momento in cui ha preso conoscenza della violazione dell'obbligo di dichiarazione.

**13.3** I contributi già pagati non vengono rimborsati.

# Salario

## 14 Salario annuo

**14.1** Il salario annuo delle persone assicurate attive che svolgono un'attività dipendente corrisponde al salario AVS percepito presso il datore di lavoro affiliato. Il datore di lavoro deve comunicare alla Fondazione il salario annuo all'entrata in servizio, in caso di modifiche salariali nel corso dell'anno nonché al giorno di riferimento (1° gennaio).

**14.2** Il salario annuo determinante per l'ammontare delle prestazioni previdenziali e il loro finanziamento è stabilito nel piano di previdenza.

**14.3** Salvo diversamente specificato nel piano di previdenza, le componenti salariali che ricorrono solo occasionalmente non rientrano nel salario annuo. Tra queste rientrano in particolare

- le retribuzioni speciali una tantum o non prevedibili o non corrisposte con regolarità, le indennità per ore supplementari, i supplementi per lavoro di domenica e nei giorni festivi, le indennità per lavoro a turni, le gratifiche e i bonus
- i premi per anzianità di servizio, purché non vengano elargiti con una frequenza inferiore a 5 anni.

**14.4** In linea di principio, per le persone assicurate attiva il cui grado di occupazione e l'ammontare del salario annuo subiscono notevoli oscillazioni, è determinante il salario annuo medio della categoria professionale corrispondente. La commissione di previdenza è tenuta a indicare nel piano di previdenza le basi di riferimento o, d'intesa con il consiglio di fondazione, può prevedere un'altra regolamentazione.

**14.5** Il salario annuo delle persone assicurate che svolgono un'attività indipendente corrisponde all'ultimo reddito AVS conseguito come indipendente, tenuto conto delle modifiche previste per l'anno civile in corso.

## 15 Rapporti di lavoro presso più datori di lavoro

**15.1** Nella cassa di previdenza di un datore di lavoro può essere assicurato solo il salario percepito presso tale datore di lavoro. Il salario che la persona assicurata percepisce da un altro datore di lavoro non viene conteggiato ai fini della previdenza ai sensi del presente regolamento.

**15.2** Se la persona assicurata ha più rapporti di previdenza e la somma dei suoi salari e redditi assicurabili supera il decuplo dell'importo limite superiore ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPP, deve informare la Fondazione su tutti i rapporti di previdenza esistenti e sui salari e redditi assicurati. Di conseguenza, la Fondazione riduce il salario assicurato in misura proporzionale, affinché la somma dei salari e dei redditi assicurati in tutti i rapporti di previdenza non superi il decuplo dell'importo limite superiore ai sensi della LPP.

## 16 Modifiche del salario

**16.1** Le modifiche salariali intervenute in corso d'anno vengono considerate dal momento in cui entrano in vigore, a condizione che il datore di lavoro invii alla Fondazione una comunicazione scritta a nome della

persona assicurata attiva che ha beneficiato di un aumento o subito una riduzione salariale. Una modifica del salario intervenuta in corso d'anno comporta un nuovo conteggio del salario annuo basato sul salario modificato, calcolato su un anno intero. Sono fatte salve altre regolamentazioni di cui al Punto 14 capoverso 4.

**16.2** Se la persona assicurata attiva si trova da meno di un anno alle dipendenze del datore di lavoro, il salario annuo corrisponde al salario che percepirebbe se lavorasse per un anno intero.

**16.3** Se il salario annuo di una persona assicurata attiva diminuisce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità, congedo di assistenza, adozione o motivi analoghi, in linea di principio il salario assicurato fino a quel momento vale fino al termine dell'obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 324a CO o fino al termine di un congedo di maternità ai sensi dell'art. 329f CO, di un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'art. 329g CO, di un congedo di assistenza ai sensi dell'art. 329i CO o di un congedo di adozione ai sensi dell'art. 329j CO. La persona assicurata può richiedere in forma scritta una riduzione del salario assicurato.

## 17 Salario assicurato

**17.1** Il salario assicurato è definito nel piano di previdenza. Non può superare il decuplo dell'importo limite superiore ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPP. Possono essere definiti più salari assicurati.

**17.2** Complessivamente il salario assicurato risultante da tutti i rapporti di previdenza in essere non può superare il reddito AVS, fatto salvo il Punto 19 (riduzione del salario annuo dopo il compimento del 58° anno d'età).

**17.3** Qualora sia necessario, la Fondazione procede all'adeguamento alla normativa federale delle deduzioni di coordinamento e degli importi minimi e massimi eventualmente fissati nel piano di previdenza.

**17.4** La commissione di previdenza può stabilire nel piano di previdenza che eventuali deduzioni di coordinamento e importi minimi e massimi per dipendenti a tempo parziale vengano definiti proporzionalmente all'entità dell'attività lucrativa effettivamente svolta.

## 18 Salario assicurato in caso di incapacità lavorativa e invalidità

**18.1** Nel corso di un'incapacità lavorativa totale non è possibile effettuare adeguamenti del salario e/o del grado di occupazione.

**18.2** Se una persona assicurata attiva diventa parzialmente inabile al lavoro, la sua previdenza viene suddivisa in una parte attiva e una parte inattiva corrispondente all'invalidità. La suddivisione viene effettuata in base al grado della prestazione secondo il Punto 49. Le deduzioni di coordinamento e gli importi minimi e massimi eventualmente fissati nel piano di previdenza vengono ridotti proporzionalmente al grado di prestazione.

**18.3** Nella parte attiva, è considerato salario annuo il salario conseguito nell'ambito dell'attività lucrativa. Questo vale anche per le persone parzialmente inabili al lavoro al momento dell'ammissione.

**18.4** Il salario assicurato su cui si basa la parte inattiva corrispondente all'invalidità resta valido.

## 19 Mantenimento della previdenza al livello del precedente salario assicurato dopo il compimento del 58° anno d'età

**19.1** Le persone il cui salario AVS si riduce al massimo della metà dopo il compimento del 58° anno d'età possono continuare ad assicurare il salario assicurato in precedenza al massimo fino all'età di riferimento. In tal caso, il salario annuo determinante deve continuare a superare la soglia d'ingresso prevista dal piano di previdenza.

**19.2** La continuazione dell'assicurazione del salario assicurato fino a quel momento presuppone la piena capacità lavorativa della persona assicurata attiva.

**19.3** I contributi per la continuazione dell'assicurazione della parte di salario venuta a mancare sono integralmente a carico della persona assicurata attiva, a meno che il piano di previdenza non preveda un altro finanziamento.

## 20 Congedo non retribuito

**20.1** Se un congedo non retribuito dura al massimo un mese, la copertura previdenziale e l'obbligo di contribuzione della persona assicurata attiva e del datore di lavoro continuano a sussistere integralmente.

**20.2** Se un congedo non retribuito si protrae per più di un mese, ma meno di 24 mesi, dall'inizio di tale congedo non retribuito la persona assicurata attiva può scegliere tra le possibilità irrevocabili elencate di seguito.

a) Prosecuzione invariata della previdenza
La copertura previdenziale continua senza cambiamenti durante il congedo non retribuito. I contributi indicati nel piano di previdenza, maggiorati di un supplemento per la copertura infortuni, devono essere versati nella loro totalità e senza interruzioni. Il datore di lavoro può addebitarli interamente alla persona assicurata attiva.

b) Prosecuzione della copertura del rischio
Le prestazioni in caso d'invalidità e di decesso assicurate immediatamente prima dell'inizio del congedo non retribuito restano integralmente garantite. Per il periodo del congedo non retribuito non vengono riscossi contributi di risparmio. Gli altri contributi indicati nel piano di previdenza, maggiorati di un supplemento per la copertura infortuni, devono essere versati come in precedenza. Il datore di lavoro può addebitarli interamente alla persona assicurata attiva.

c) Interruzione della copertura del rischio
Durante l'interruzione non sussiste alcun diritto a prestazioni in caso d'invalidità o a prestazioni in caso di decesso che eccedono l'avere di vecchiaia. Se si verifica un decesso, sorge il diritto a un capitale in caso di decesso pari all'avere di vecchiaia disponibile. Per il periodo d'interruzione non vengono riscossi contributi di risparmio, di rischio e ai costi.

d) Uscita

**20.3** Prima dell'inizio del congedo non retribuito, il datore di lavoro deve comunicare alla Fondazione in forma scritta quale variante ha scelto la persona assicurata attiva e se intende versare i contributi a proprio carico o addebitarli

interamente alla persona assicurata attiva. Senza comunicazione del datore di lavoro, la copertura assicurativa attuale nonché gli obblighi di contribuzione della persona assicurata attiva e del datore di lavoro continuano a sussistere integralmente.

**20.4** Se la persona assicurata attiva prende un congedo non retribuito di durata superiore ai 24 mesi, con l'inizio del congedo scatta un'uscita.

**20.5** Se un congedo non retribuito in corso viene prorogato oltre i 24 mesi, al momento della proroga scatta un'uscita.

# Avere di vecchiaia

## 21 Composizione

**21.1** L'avere di vecchiaia della persona assicurata è costituito da
- contributi di risparmio non remunerati
- prestazioni di libero passaggio trasferite
- versamenti accreditati dal conguaglio della previdenza in caso di divorzio
- riscatti della persona assicurata
- altri versamenti accreditati
- rimborsi di prelievi anticipati per la proprietà abitativa
- riscatti in seguito a divorzio
- interessi.

**21.2** L'avere di vecchiaia della persona assicurata si riduce in seguito a
- prelievi anticipati per la proprietà abitativa
- versamenti parziali addebitati in seguito a divorzio
- trasferimento dell'avere di vecchiaia a un istituto di previdenza 1e
- capitali utilizzati per finanziare prestazioni di vecchiaia e per superstiti giunte a scadenza.

**21.3** L'avere di vecchiaia è suddiviso in due parti: una parte nel regime obbligatorio e una parte nel regime sovraobbligatorio.

a) La parte nel regime obbligatorio corrisponde all'avere di vecchiaia che spetterebbe alla persona assicurata se dalla sua entrata nella previdenza professionale le fossero stati assegnati solo gli accrediti di vecchiaia previsti dalla legge e l'interesse minimo legale.

b) La parte nel regime sovraobbligatorio corrisponde all'importo che eccede la parte nel regime obbligatorio.

## 22 Contributi di risparmio

**22.1** La base di calcolo e l'ammontare dei contributi di risparmio sono stabiliti nel piano di previdenza.

**22.2** I contributi di risparmio vengono accreditati all'avere di vecchiaia come accrediti di vecchiaia a fine anno o alla data di uscita, di pensionamento o di decesso.

## 23 Trasferimento dell'avere di vecchiaia a un istituto di previdenza 1e

**23.1** La commissione di previdenza può decidere di trasferire una parte dell'avere di vecchiaia a un istituto di previdenza ai sensi dell'art. 1e OPP 2. Ciò deve avvenire nel rispetto delle disposizioni legali, delle condizioni poste dall'autorità di vigilanza e dei principi decisi dal consiglio di fondazione.

**23.2** Il piano di previdenza esistente, soprattutto il salario annuo massimo assicurabile, deve essere adeguato di conseguenza.

**23.3** Possono essere trasferite esclusivamente le parti nel regime sovraobbligatorio degli averi di vecchiaia derivanti da quote di salario eccedenti una volta e mezzo l'importo limite superiore ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPP che superano il riscatto delle prestazioni massime regolamentari secondo le disposizioni del piano di previdenza adeguato. Il trasferimento deve riguardare l'intera somma detenuta da una persona assicurata attiva, non è consentito un trasferimento parziale.

**23.4** Per il trasferimento della parte dell'avere di vecchiaia calcolata secondo quanto riportato al capoverso 3 è necessario il consenso scritto della persona assicurata attiva.

## 24 Remunerazione dell'avere di vecchiaia

**24.1** Il consiglio di fondazione stabilisce annualmente i tassi d'interesse per la remunerazione dell'avere di vecchiaia e informa sui tassi d'interesse applicati.

**24.2** In caso di entrata, uscita, pensionamento o decesso in corso d'anno il diritto sussiste pro-rata temporis.

**24.3** Gli interessi vengono calcolati sull'ammontare dell'avere di vecchiaia alla fine dell'anno precedente. Le variazioni subite dall'avere di vecchiaia durante l'anno sono considerate pro-rata temporis (ad es. prestazioni di libero passaggio trasferite, riscatti, prelievi anticipati per la proprietà abitativa o versamenti parziali addebitati in seguito a divorzio).

**24.4** Tenendo conto della situazione finanziaria della Fondazione, il consiglio di fondazione stabilisce la remunerazione definitiva degli averi di vecchiaia per le persone assicurate presso la Fondazione al 31 dicembre.

# Contributi

## 25 Obbligo di contribuzione

**25.1** L'obbligo di contribuzione inizia il giorno dell'entrata della persona assicurata attiva.

**25.2** L'obbligo di contribuzione termina
a) con il percepimento dell'intera prestazione di vecchiaia o
b) con l'uscita o
c) con il decesso della persona assicurata.

**25.3** Non vi è alcun obbligo di contribuzione nella misura di un esonero dal pagamento dei contributi di cui al Punto 46.

**25.4** Il datore di lavoro trattiene dal salario i contributi dovuti dalla persona assicurata e li versa alla Fondazione insieme ai contributi a proprio carico.

**25.5** Il datore di lavoro paga i contributi a proprio carico servendosi dei propri mezzi o delle riserve di contribuzione appositamente accumulate.

**25.6** Per i contributi durante la continuazione volontaria dell'assicurazione ai sensi dell'art. 47a LPP valgono le disposizioni di cui al Punto 90; per i contributi durante la continuazione dell'assicurazione del salario percepito fino a quel momento ai sensi dell'art. 33a LPP valgono le disposizioni di cui al Punto 19.

## 26 Composizione e suddivisione

**26.1** Nel piano di previdenza viene stabilito quali dei seguenti contributi vengono riscossi e come vengono finanziati:
- contributo di risparmio per la costituzione dell'avere di vecchiaia
- contributo di rischio per il finanziamento delle prestazioni in caso d'invalidità e di decesso
- contributo ai costi per la copertura delle spese d'amministrazione della Fondazione
- contributo al fondo di garanzia LPP.

**26.2** Il contributo del datore di lavoro deve essere pari almeno alla somma dei contributi versati da tutte le persone assicurate (parità contributiva), tranne nel caso di
- continuazione volontaria dell'assicurazione ai sensi dell'art. 47a LPP (Punto 90)
- mantenimento della previdenza al livello del salario precedente assicurato ai sensi dell'art. 33a LPP (Punto 19)
- congedo non retribuito (Punto 20)
- contributi per oneri particolari conformemente al regolamento dei costi.

# Riscatto

## 27 Riscatto per il miglioramento della copertura previdenziale

**27.1** La persona assicurata può effettuare un riscatto fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari sulla parte attiva della previdenza.

**27.2** L'importo massimo consentito per il riscatto risulta dalla differenza tra l'avere di vecchiaia massimo possibile e l'avere di vecchiaia effettivamente disponibile al momento del riscatto.

**27.3** Le riduzioni dell'importo massimo della somma di riscatto sono calcolate in base all'art. 60a OPP 2 e all'art. 60b OPP 2.

## 28 Avere di vecchiaia massimo possibile

**28.1** L'avere di vecchiaia massimo possibile corrisponde all'avere di vecchiaia che secondo il piano di previdenza la persona assicurata avrebbe accumulato fino al momento del riscatto con un periodo contributivo privo di lacune e con l'attuale salario assicurato, compresi gli interessi contabili fino al riscatto.

**28.2** Il tasso d'interesse contabile è stabilito nel piano di previdenza.

**28.3** In caso di continuazione della previdenza o di differimento della prestazione di vecchiaia oltre l'età di riferimento, l'avere di vecchiaia massimo possibile corrisponde all'avere di vecchiaia che sarebbe stato accumulato fino all'età di riferimento fissata nel piano di previdenza e il salario assicurato allora valido con un periodo contributivo privo di lacune.

## 29 Riscatto per finanziare il pensionamento anticipato

**29.1** Oltre l'avere di vecchiaia massimo possibile, la persona assicurata può effettuare ulteriori riscatti sulla parte attiva della previdenza per compensare in parte o del tutto le riduzioni delle prestazioni di vecchiaia dovute a un prelievo anticipato.

**29.2** L'ammontare del riscatto massimo consentito corrisponde alla differenza tra la rendita di vecchiaia ridotta in caso di pensionamento anticipato e la rendita di vecchiaia non ridotta in caso di pensionamento all'età di riferimento.

**29.3** La commissione di previdenza è tenuta a definire i suoi piani di previdenza in modo che, qualora la persona assicurata rinunciasse al pensionamento anticipato, l'obiettivo delle prestazioni previsto nel regolamento sia superato al massimo del 5 %. L'avere di vecchiaia eccedente questo limite viene accreditato alla scadenza alla Fondazione.

**29.4** L'obiettivo di prestazione regolamentare corrisponde alla prevista rendita di vecchiaia capitalizzata che viene raggiunta all'età di riferimento, senza considerare i riscatti per il pensionamento anticipato.

## 30 Limitazioni

**30.1** L'importo minimo per ogni riscatto ammonta a CHF 1000.

**30.2** Il riscatto può essere effettuato solo quando è stato rimborsato l'eventuale prelievo anticipato per la proprietà abitativa. Questo non vale per riscatti in seguito a divorzio secondo il Punto 78 e il Punto 79.

**30.3** I riscatti possono essere effettuati esclusivamente sulla parte attiva della previdenza secondo il Punto 18 e solo fino al pensionamento.

**30.4** In caso di continuazione della previdenza oltre l'età di riferimento, l'avere di vecchiaia massimo possibile corrisponde all'avere di vecchiaia che la persona assicurata avrebbe accumulato fino al momento dell'età ordinaria di riferimento secondo il piano di previdenza con il salario assicurato in quel momento vigente, e con un periodo contributivo privo di lacune.

**30.5** Le prestazioni risultanti dai riscatti non possono essere riscosse dalla previdenza in forma di capitale nei 3 anni successivi.

**30.6** Riguardo al trattamento fiscale del riscatto si rimanda al Punto 91.

## 31 Impiego dei riscatti

**31.1** In assenza di una comunicazione scritta di diverso tenore da parte della persona assicurata, i riscatti vengono utilizzati principalmente per colmare eventuali lacune previdenziali dovute a divorzio e poi per aumentare l'avere di vecchiaia nel regime sovraobbligatorio.

**31.2** I riscatti in seguito a divorzio vengono incorporati nella parte nel regime obbligatorio e in quella nel regime sovraobbligatorio dell'avere di vecchiaia nella stessa proporzione in cui erano stati scorporati all'atto dell'addebito.

**31.3** Le prestazioni risultanti dai riscatti sono riportate nel piano di previdenza.

## 32 Versamenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro può effettuare versamenti nella previdenza delle persone assicurate.

# Pensionamento

## 33 Pensionamento ordinario delle persone assicurate

**33.1** Una persona assicurata attiva va in pensione quando raggiunge l'età di riferimento, tranne nei casi in cui opti per un pensionamento anticipato (Punto 34), differisca il percepimento delle prestazioni di vecchiaia (Punto 36) o continui la propria previdenza (Punto 37 e Punto 90).

**33.2** Una persona assicurata che continua la propria previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP (Punto 90) o nel quadro di un modello di pensionamento anticipato specifico per un settore va in pensione quando raggiunge l'età di riferimento, tranne nei casi in cui opti per un pensionamento anticipato (Punto 34).

**33.3** Conformemente al presente regolamento, una persona assicurata che percepisce una rendita d'invalidità va in pensione quando ha raggiunto l'età di riferimento fissata nel piano di previdenza al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità. Le eccezioni sono disciplinate dalle disposizioni transitorie.

**33.4** L'età di riferimento è stabilita nel piano di previdenza.

## 34 Pensionamento anticipato totale

**34.1** Una persona assicurata attiva o una persona assicurata che continua la propria previdenza nel quadro di un modello di pensionamento anticipato specifico per un settore può andare in pensione anticipatamente a partire dal compimento del 58° anno d'età.

**34.2** Una persona assicurata che percepisce una rendita d'invalidità può andare in pensione anticipatamente a partire dal compimento del 58° anno d'età e solo per la parte attiva della previdenza secondo il Punto 18.

**34.3** Un pensionamento integrale anticipato è consentito nei casi specificati all'art. 1i cpv. 2 OPP 2.

**34.4** Il pensionamento anticipato presuppone la cessazione dell'attività lucrativa.

## 35 Pensionamento parziale

**35.1** Una persona assicurata attiva può richiedere un pensionamento parziale a partire dal compimento del 58° anno d'età.

**35.2** Il pensionamento parziale presuppone una riduzione del salario annuo ed è consentito solo per la parte attiva della previdenza ai sensi del Punto 18.

**35.3** La persona assicurata attiva può percepire la sua prestazione di vecchiaia a tappe, 3 al massimo, l'ultima delle quali determina il pensionamento totale. Per ogni tappa si applica quanto segue:
- la quota percentuale della prestazione di vecchiaia non può superare la quota percentuale della riduzione del salario annuo
- nella prima tappa deve essere percepito almeno il 20 % della prestazione di vecchiaia
- una tappa che comporta l'inadempimento del salario annuo residuo alle condizioni di ammissione secondo il piano di previdenza determina il pensionamento totale
- il prelievo parziale avviene attingendo alla parte nel regime obbligatorio e all'eventuale parte nel regime sovraobbligatorio dell'avere di vecchiaia proporzionalmente alla rispettiva quota nell'intero avere di vecchiaia.

**35.4** La persona assicurata è considerata pensionata in misura corrispondente alle prestazioni di vecchiaia che percepisce.

## 36 Differimento delle prestazioni di vecchiaia oltre l'età di riferimento

**36.1** Una persona assicurata attiva può differire del tutto o in parte il percepimento delle sue prestazioni di vecchiaia fino al termine del rapporto di lavoro, al più tardi fino al compimento del 70° anno d'età.

**36.2** In caso di differimento delle prestazioni di vecchiaia non vengono più riscossi contributi di risparmio.

**36.3** Qualora la persona assicurata attiva non soddisfi più le condizioni di ammissione ai sensi del piano di previdenza, si procede al pensionamento totale.

**36.4** L'assicurazione delle prestazioni in caso d'invalidità, dei capitali in caso di decesso che superano l'avere di vecchiaia e della rendita temporanea in caso di decesso si estingue.

## 37 Continuazione della previdenza oltre l'età di riferimento

**37.1** Se la persona assicurata attiva prosegue il rapporto di lavoro oltre l'età di riferimento, può chiedere che la previdenza venga totalmente o parzialmente continuata fino alla fine di tale rapporto di lavoro, al più tardi fino al compimento del 70° anno d'età.

**37.2** Una continuazione parziale della previdenza è consentita solo se contemporaneamente viene ridotto il salario annuo. La persona assicurata attiva è considerata pensionata in misura corrispondente alla riduzione del salario annuo, tranne nel caso in cui differisca il percepimento delle prestazioni di vecchiaia (Punto 36). L'entità della previdenza che viene continuata si basa sul salario annuo ridotto.

**37.3** Durante la continuazione della previdenza devono essere versati i contributi fissati nel piano di previdenza.

**37.4** Qualora la persona assicurata attiva non soddisfi più le condizioni di ammissione ai sensi del piano di previdenza, si procede al pensionamento totale.

**37.5** L'assicurazione delle prestazioni in caso d'invalidità, dei capitali in caso di decesso che superano l'avere di vecchiaia e della rendita temporanea in caso di decesso si estingue.

## 38 Modelli di pensionamento anticipato specifici per un settore

Qualora il piano di previdenza preveda la possibilità di continuare la previdenza nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un settore, si applicano le disposizioni del piano di previdenza.

# Prestazioni al pensionamento

## 39 Diritto alle prestazioni di vecchiaia

**39.1** La persona assicurata ha diritto alle prestazioni di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo al pensionamento.

**39.2** Le prestazioni di vecchiaia vengono corrisposte, a scelta della persona assicurata, sotto forma di rendita di vecchiaia (Punto 40), di liquidazione in capitale della rendita di vecchiaia (Punto 43) o di rendita di vecchiaia con prelievo parziale del capitale.

**39.3** Qualora il piano di previdenza non preveda una rendita di vecchiaia, viene versato il capitale di vecchiaia (Punto 45).

**39.4** Nel caso di differimento della prestazione di vecchiaia o di continuazione della previdenza, il diritto a prestazioni di vecchiaia sorge il primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o al più tardi il primo giorno del mese successivo al compimento del 70° anno d'età.

## 40 Rendita di vecchiaia

**40.1** L'ammontare annuo della rendita di vecchiaia risulta
- dall'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento per il calcolo della rendita di vecchiaia e
- dall'aliquota di conversione vigente nello stesso momento.

**40.2** La rendita di vecchiaia che va a sostituire una rendita d'invalidità in corso ha un ammontare pari almeno alla rendita d'invalidità prevista dalla LPP adeguata al rincaro. Questo non vale per le casse di previdenza che erogano solo prestazioni sovraobbligatorie.

**40.3** Il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue alla fine del mese successivo al decesso della persona assicurata.

## 41 Aliquota di conversione

**41.1** L'aliquota di conversione applicabile è riportata nell'allegato 1 al presente regolamento di previdenza.

**41.2** Per le persone assicurate la cui rendita d'invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia si applicano le aliquote di conversione valide al momento del loro pensionamento.

**41.3** Le aliquote di conversione vengono fissate dal consiglio di fondazione. Fanno eccezione le aliquote di conversione più elevate che vengono fissate dalla commissione di previdenza secondo il punto 5 cpv. 5.

## 42 Possibilità di scelta per la rendita di vecchiaia a seconda della rendita per partner

**42.1** Se il piano di previdenza prevede una rendita di vecchiaia e la quota dell'avere di vecchiaia sovraobbligatorio supera il valore soglia definito nell'appendice 2, in caso di pensionamento completo e per ogni tappa di pensionamento parziale la persona assicurata ha la possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:

a) aumento della rendita di vecchiaia
   Riduzione della futura rendita per partner al valore delle prestazioni secondo la LPP
b) riduzione della rendita di vecchiaia
   Aumento della futura rendita per partner

Se la persona assicurata non usufruisce di queste possibilità di scelta, la futura rendita per partner per beneficiari di rendite di vecchiaia ammonta normalmente al 60 % della rendita di vecchiaia, salvo diversamente specificato nel piano di previdenza.

**42.2** Le aliquote di conversione determinanti e l'ammontare delle future rendite per i superstiti sono riportati nell'Allegato 2.

**42.3** La persona assicurata deve inoltrare la sua scelta alla Fondazione utilizzando il sistema di notifica predisposto. Non è ammessa alcuna modifica successiva della scelta.

**42.4** Se la persona assicurata è coniugata e si avvale della possibilità di scelta di cui al capoverso 1, lettera a), è necessario il consenso scritto del coniuge.

**42.5** Resta fatto salvo quanto sancito nelle disposizioni di cui a Punto 103.

## 43 Liquidazione in capitale della rendita di vecchiaia

**43.1** Se la persona assicurata opta per la liquidazione in capitale della rendita di vecchiaia, deve inoltrare un'apposita dichiarazione scritta prima della scadenza del primo pagamento della rendita.

**43.2** L'ammontare massimo della liquidazione in capitale corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento.

**43.3** Se la persona assicurata è coniugata, la liquidazione totale o parziale in capitale della rendita di vecchiaia è consentita solo con il consenso scritto del coniuge. Se tale consenso viene rifiutato o risulta impossibile da ottenere, la persona assicurata può adire le vie legali.

**43.4** Nel caso in cui la persona assicurata abbia effettuato dei riscatti, nei successivi 3 anni può percepire le prestazioni di vecchiaia risultanti da tali riscatti solo sotto forma di rendita.

**43.5** Il prelievo parziale avviene attingendo alla parte nel regime obbligatorio e all'eventuale parte nel regime sovraobbligatorio dell'avere di vecchiaia proporzionalmente alla rispettiva quota nell'intero avere di vecchiaia.

**43.6** Con la liquidazione in capitale si estinguono in misura corrispondente tutti i diritti a rendite di vecchiaia e per superstiti.

## 44 Rendita per figli di pensionato

**44.1** La persona assicurata che percepisce una rendita di vecchiaia ha diritto a una rendita per figli di pensionato per ciascun figlio che, in caso di suo decesso, potrebbe pretendere una rendita per orfani.

**44.2** L'ammontare annuo della rendita per figli di pensionato è stabilito nel piano di previdenza.

**44.3** Il diritto sorge contemporaneamente al diritto alla rendita di vecchiaia o con l'aggiunta successiva di una figlia o di un figlio secondo il capoverso 1.

**44.4** Il diritto si estingue alla fine del mese successivo a
a) estinzione del diritto della persona assicurata alla rendita di vecchiaia o
b) raggiungimento da parte della figlia o del figlio dell'età limite o
c) inadempimento dei requisiti per il diritto alla rendita o
d) decesso della figlia o del figlio.

**44.5** L'età limite della rendita per figli di pensionato è stabilita nel piano di previdenza.

**44.6** Il diritto sussiste anche dopo l'età limite qualora la figlia o il figlio non abbia ancora concluso la formazione o sia persona invalida per almeno il 70 %, al massimo fino alla fine del mese del compimento del 25° anno d'età.

## 45 Capitale di vecchiaia

**45.1** L'ammontare del capitale di vecchiaia corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento.

**45.2** Se la persona assicurata è coniugata, il prelievo totale o parziale del capitale di vecchiaia è consentito solo con il consenso scritto del coniuge. Se tale consenso viene rifiutato o risulta impossibile da ottenere, la persona assicurata può adire le vie legali.

# Prestazioni in caso d'incapacità lavorativa e invalidità

## 46 Esonero dal pagamento dei contributi

**46.1** La persona inabile al lavoro o invalida e il datore di lavoro hanno diritto a un esonero dal pagamento dei contributi se la persona inabile al lavoro o invalida
- è inabile al lavoro o invalida per almeno il 40 % o
- è inabile al lavoro o invalida per almeno il 25 %, purché il piano di previdenza preveda prestazioni a partire da un grado d'incapacità lavorativa o d'invalidità del 25 %,
- ed era assicurata conformemente al presente regolamento al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa.

**46.2** Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi sorge al termine del periodo d'attesa indicato nel piano di previdenza.

**46.3** Durante l'esonero dal pagamento dei contributi, i contributi vengono versati dalla Fondazione in rapporto al grado di prestazione (Punto 49).

**46.4** Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi si estingue, fatta salva una proroga provvisoria del rapporto di assicurazione (Punto 50) se
a) il grado dell'incapacità lavorativa o dell'invalidità scende rispettivamente sotto il 40 % o il 25 %, purché il piano di previdenza preveda prestazioni d'invalidità a partire da un grado d'incapacità lavorativa o d'invalidità del 25 % oppure
b) l'AI rifiuta l'obbligo di prestazione o sospende il versamento della prestazione di rendita o
c) la persona inabile al lavoro o invalida raggiunge l'età di riferimento fissata nel piano di previdenza al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa o
d) la persona inabile al lavoro o invalida decede.

## 47 Rendita d'invalidità

**47.1** Una persona assicurata invalida per almeno il 40 % ai sensi dell'AI, al termine del periodo d'attesa stabilito nel piano di previdenza ha diritto a una rendita d'invalidità della Fondazione, purché al momento in cui è sorta l'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità, fosse assicurata alla Fondazione o soddisfaceva le condizioni di cui all'art. 23 lett. b e c LPP

**47.2** Se il piano di previdenza prevede prestazioni d'invalidità a partire da un grado d'invalidità del 25 %, la persona assicurata ha diritto a una rendita d'invalidità della Fondazione, purché sia invalida per almeno il 25 % ai sensi dell'AI e fosse assicurata ai sensi del presente regolamento al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità.

**47.3** L'ammontare annuo della rendita d'invalidità risulta da
- rendita d'invalidità assicurata
- moltiplicata per il grado di prestazione

Sono fatte salve un'eventuale riduzione e il coordinamento con altre prestazioni assicurative.

**47.4** L'ammontare della rendita d'invalidità assicurata è stabilito nel piano di previdenza.

**47.5** Se il periodo d'attesa convenuto è di 24 mesi e se, in caso d'incapacità lavorativa dovuta a malattia, le prestazioni d'indennità giornaliere per malattia non dovessero essere corrisposte per la durata di 24 mesi, le rendite d'invalidità e quelle per figlie e figli di persona invalida vengono erogate dal giorno in cui si estingue la prestazione d'indennità giornaliera per malattia. Le rendite d'invalidità e quelle per figli d'invalido vengono erogate al più presto dal momento della decisione di rendita dell'AI passata in giudicato.

**47.6** Il diritto alla rendita d'invalidità a partire da un grado d'invalidità del 40 % sorge al più presto contemporaneamente al diritto a una rendita AI.

**47.7** Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue, fatta salva una proroga provvisoria del rapporto di assicurazione (Punto 50), alla fine del mese successivo
a) alla sospensione da parte dell'AI del versamento delle rendite oppure, se il piano di previdenza prevede prestazioni d'invalidità a partire da un grado d'invalidità del 25 %, se tale grado scende sotto il 25 %, oppure
b) al pensionamento della persona assicurata o
c) al decesso della persona assicurata.

## 48 Rendita per figli d'invalido

**48.1** La persona assicurata che percepisce una rendita d'invalidità ha diritto a una rendita per figli d'invalido per ciascuna figlia e ciascun figlio che, in caso di suo decesso, potrebbe pretendere una rendita per orfani.

**48.2** L'ammontare annuo della rendita per figli d'invalido è stabilito nel piano di previdenza.

**48.3** Il diritto sorge contemporaneamente al diritto alla rendita d'invalidità o con l'aggiunta successiva di una figlia o di un figlio secondo il capoverso 1.

**48.4** Il diritto si estingue, fatta salva una proroga provvisoria del rapporto di assicurazione (Punto 50), alla fine del mese successivo a
a) estinzione del diritto della persona assicurata alla rendita d'invalidità o
b) raggiungimento da parte della figlia o del figlio dell'età limite o
c) inadempimento dei requisiti per il diritto alla rendita o
d) decesso della figlia o del figlio.

**48.5** L'età limite è stabilita nel piano di previdenza. Il diritto sussiste anche dopo l'età limite qualora la figlia o il figlio non abbia ancora concluso la formazione o sia persona invalida per almeno il 70 %, al massimo fino alla fine del mese del compimento del 25° anno d'età.

## 49 Grado di prestazione

**49.1** Per tutte le prestazioni in caso d'invalidità, il grado di prestazione si misura secondo la scala delle prestazioni riportata di seguito.

| Grado d'incapacità lavorativa o d'invalidità in % | Grado di prestazione in % |
|---|---|
| 0 – 39 | 0 |
| 40 | 25 |
| 41 | 27,5 |
| 42 | 30 |
| 43 | 32,5 |
| 44 | 35 |
| 45 | 37,5 |
| 46 | 40 |
| 47 | 42,5 |
| 48 | 45 |
| 49 | 47,5 |
| 50 – 69 | equivalente al grado |
| da 70 | 100 |

**49.2** La commissione di previdenza può sostituire la scala delle prestazioni di cui al capoverso 1 nel piano di previdenza con la seguente scala:

| Grado d'incapacità lavorativa o d'invalidità in % | Grado di prestazione in % |
|---|---|
| 0 – 24 | 0 |
| 25 – 69 | equivalente al grado |
| da 70 | 100 |

**49.3** Il grado d'incapacità lavorativa corrisponde all'incapacità lavorativa attestata dal medico.

**49.4** In linea di principio, il grado d'invalidità si basa sul grado d'invalidità stabilito con decisione passata in giudicato dell'AI; viene considerata solo la parte rilevante ai fini dell'attività lucrativa.

**49.5** Se l'AI non ha stabilito un grado d'invalidità e il piano di previdenza prevede prestazioni per un grado d'invalidità compreso tra il 25 e il 39 %, il grado d'invalidità per queste prestazioni corrisponde al rapporto tra
- il reddito da attività lucrativa che, dopo l'insorgenza dell'invalidità, la persona assicurata potrebbe conseguire esercitando un'attività ragionevolmente esigibile dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, in una situazione equilibrata del mercato del lavoro e
- il reddito da attività lucrativa che la persona assicurata avrebbe potuto conseguire se non fosse diventata invalida.

## 50 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione

**50.1** Se la rendita AI viene ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, la persona assicurata continua per 3 anni a essere assicurata, alle stesse condizioni, presso l'istituto di previdenza tenuto a versarle prestazioni, a condizione che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato a provvedimenti di reintegrazione ai sensi dell'art. 8a LAI o che la rendita sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o all'aumento del grado di occupazione.

**50.2** La copertura previdenziale e il diritto alle prestazioni rimangono in essere fintantoché la persona assicurata percepisce una prestazione transitoria ai sensi dell'art. 32 LAI.

**50.3** Per il periodo di continuazione dell'assicurazione e di mantenimento del diritto alle prestazioni l'istituto di previdenza riduce la rendita d'invalidità proporzionalmente al grado d'invalidità abbassato, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare della persona assicurata.

**50.4** Le persone assicurate in questione sono considerate invalide conformemente al presente regolamento di previdenza.

## 51 Modifica del grado d'invalidità

**51.1** Se il grado d'invalidità subisce una modifica di almeno 5 punti percentuali, la rendita d'invalidità viene aumentata, ridotta o soppressa.

**51.2** Se, in seguito a un abbassamento del grado d'invalidità, la Fondazione ha versato prestazioni troppo elevate, queste devono essere restituite.

**51.3** La Fondazione può ridefinire la rendita in qualsiasi momento qualora la decisione AI su cui si basava il diritto alle prestazioni dovesse risultare errata.

## 52 Obbligo di collaborazione

**52.1** La Fondazione può richiedere o procurarsi direttamente informazioni e documenti giustificativi.

**52.2** La Fondazione può far visitare in qualsiasi momento e a proprie spese la persona assicurata da un medico di fiducia.

**52.3** Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se la persona assicurata si sottrae o si oppone a una cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno oppure se, entro i limiti di quanto le può essere chiesto, non collabora spontaneamente a tale scopo.

**52.4** La Fondazione può temporaneamente o definitivamente ridurre o rifiutare le prestazioni se la persona assicurata, entro i limiti di quanto le può essere chiesto, non collabora spontaneamente, non inoltra i documenti necessari alla verifica dell'obbligo di prestazione o non acconsente alla consultazione degli atti medici.

# Prestazioni in caso di decesso

## 53 Condizioni per le prestazioni in caso di decesso

Per avere diritto alle prestazioni in caso di decesso è necessario che al momento del decesso o dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato al decesso, la persona defunta

a) fosse una persona assicurata attiva oppure
b) avesse continuato la sua previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un settore oppure
c) percepiva dalla Fondazione una rendita di vecchiaia o d'invalidità, oppure
d) avesse soddisfatto le condizioni di cui all'art. 18 lett. b e c LPP.

## 54 Rendita per partner

**54.1** Il diritto alla rendita per partner si basa sulle condizioni per una rendita per partner con copertura estesa o con copertura di base. Nel piano di previdenza è precisato se la rendita per partner è assicurata con copertura estesa o con copertura di base.

**54.2** L'ammontare annuo della rendita per partner è stabilito nel piano di previdenza.

**54.3** La persona assicurata con diritto a una rendita di vecchiaia ha la possibilità, alle condizioni indicate al punto 42, di aumentare la futura rendita per partner a fronte di una rendita di vecchiaia inferiore e viceversa.

**54.4** Il diritto sorge nel momento del decesso della persona defunta. Se in quel momento la persona defunta percepiva una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il diritto sorge a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso.

## 55 Copertura estesa

**55.1** Ha diritto a una rendita per partner il coniuge oppure il partner secondo il Punto 57.

**55.2** Il diritto si estingue alla fine del mese dopo che la persona avente diritto

a) contrae un nuovo matrimonio prima del compimento del 45° anno d'età; in questo caso viene versata un'indennità unica pari a 3 rendite annue;
b) decede.

## 56 Copertura di base

**56.1** Il coniuge ha diritto a una rendita per partner se al momento del decesso della persona defunta

a) deve provvedere al sostentamento di una o più figlie o di uno o più figli o
b) ha un'età superiore ai 45 anni e il matrimonio ha avuto una durata di almeno 5 anni; il periodo di tempo prima del matrimonio durante il quale il coniuge superstite ha vissuto ininterrottamente con la persona defunta in comunione domestica nella medesima economia domestica e allo stesso domicilio viene computato alla durata del matrimonio.

**56.2** Il partner ha diritto a una rendita per partner di cui al Punto 57 se al momento del decesso della persona defunta
a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni o
b) ha un'età superiore a 45 anni.

**56.3** Se non viene adempiuta nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 a) o b) o 2 a) o b), la Fondazione versa un'indennità unica pari a 3 rendite annue.

**56.4** Il diritto alla rendita per partner si estingue alla fine del mese dopo che la persona avente diritto
a) contrae un nuovo matrimonio o
b) decede.

## 57 Convivenza

Conformemente al presente regolamento di previdenza, la convivenza si configura se al momento del decesso entrambe le persone conviventi non sono sposate, non vivono in un'unione domestica registrata, non sono legate da vincoli di parentela e
a) hanno vissuto ininterrottamente in comunione domestica nella medesima economia domestica e allo stesso domicilio negli ultimi 5 anni che hanno preceduto il decesso della persona defunta, se e fino a quando le condizioni di salute lo consentivano; o
b) la persona convivente superstite ha ricevuto assistenza in misura considerevole dalla persona assicurata o
c) la persona convivente superstite deve provvedere al sostentamento di una o più figlie o di uno o più figli comuni.

## 58 Diritto del coniuge divorziato

**58.1** Il coniuge divorziato è parificato al coniuge se il matrimonio è durato almeno 10 anni e se con la sentenza di divorzio al coniuge divorziato è stato riconosciuto il diritto a una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 o dell'art. 126 cpv. 1 CC.

**58.2** La Fondazione riduce la prestazione dell'importo che, unitamente alle altre prestazioni assicurative, supera il suddetto diritto. Per altre prestazioni assicurative s'intendono le prestazioni di altre assicurazioni sociali, in particolare AVS e AI, connesse al decesso della persona assicurata.

**58.3** Non sussiste alcun diritto se la sentenza di divorzio ha riconosciuto al coniuge divorziato una quota di rendita ai sensi dell'art. 124a CC.

## 59 Riduzione della rendita per partner

**59.1** Se la persona avente diritto è di oltre 10 anni più giovane della persona defunta, la rendita per partner viene ridotta dell'1 % per ogni anno intero o frazione di anno che supera la differenza d'età di 10 anni.

**59.2** Se il matrimonio è avvenuto dopo il compimento del 65° anno d'età della persona defunta, la rendita per partner viene ridotta, fatto salvo il capoverso 4, del 20 % per ogni anno intero o frazione di anno d'età in più.

**59.3** Non sussiste alcun diritto alla rendita per partner, fatto salvo il capoverso 4, se la persona defunta si è sposata dopo il compimento del 69° anno d'età o se le condizioni per una convivenza risultano soddisfatte solo dopo il compimento del 69° anno d'età o se alla data del matrimonio o all'inizio della convivenza aveva compiuto il 65° anno d'età ed era affetta da una malattia grave di cui era a conoscenza e che l'ha portata al decesso nel corso dei 2 anni successivi alla data del matrimonio o all'inizio della convivenza.

**59.4** La riduzione della rendita per partner di cui ai capoversi 2 e 3 non si applica se al momento del matrimonio dopo il compimento dei 65 anni sussisteva già prima del compimento dei 65 anni una comunione domestica nella medesima economia domestica e allo stesso domicilio e la durata della comunione domestica ininterrotta fino al matrimonio insieme alla durata del matrimonio al momento del decesso è stata di almeno 5 anni.

**59.5** Non sussiste alcun diritto alla rendita per partner se il partner superstite percepisce già una rendita per coniugi o per conviventi erogata da un istituto di previdenza nazionale o estero.

## 60 Liquidazione in capitale della rendita per partner

**60.1** Se la persona avente diritto opta per la liquidazione in capitale della rendita per partner, deve inoltrare un'apposita dichiarazione prima della scadenza del primo pagamento della rendita.

**60.2** Il capitale corrisponde al valore attuale calcolato dalla Fondazione della rendita giunta a scadenza, tenendo conto di eventuali riduzioni.

Il valore attuale della rendita giunta a scadenza si determina
a) per le rendite riassicurate, secondo le basi tecniche del riassicuratore,
b) per rendite finanziate autonomamente dalla Fondazione, secondo le basi tecniche della Fondazione.

Il valore attuale della rendita giunta a scadenza si riduce del 3 % per ogni anno intero o frazione di anno mancante al compimento del 45° anno d'età della persona avente diritto. Il capitale corrisponde ad almeno 4 rendite annue o all'avere di vecchiaia disponibile.

**60.3** Con la liquidazione in capitale decade il diritto a prestazioni di rendita.

## 61 Rendita per orfani

**61.1** Hanno diritto a una rendita per orfani
- le figlie biologiche o affiliate e i figli biologici o affiliati aventi diritto a una rendita ai sensi dell'AVS/AI;
- le figliastre e i figliastri al cui sostentamento la persona defunta provvedeva interamente o in misura preponderante.

**61.2** L'ammontare annuo della rendita per orfani è stabilito nel piano di previdenza.

**61.3** Il diritto sorge il giorno del decesso della persona defunta. Se la rendita per orfani sostituisce una rendita per figli di pensionato oppure una rendita per figli d'invalido, il diritto sorge il primo giorno del mese successivo al decesso.

**61.4** Il diritto si estingue alla fine del mese successivo a
a) raggiungimento da parte della figlia o del figlio dell'età limite o

b) inadempimento dei requisiti per il diritto alla rendita o
c) decesso della figlia o del figlio.

**61.5** L'età limite è stabilita nel piano di previdenza. Il diritto sussiste anche dopo l'età limite qualora la figlia o il figlio non abbia ancora concluso la formazione o sia persona invalida per almeno il 70 %, al massimo fino alla fine del mese successivo al compimento del 25° anno d'età.

## 62 Capitale in caso di decesso

**62.1** Un capitale di decesso assicurato ai sensi del piano di previdenza è dovuto se la persona defunta non ha raggiunto l'età di riferimento e al momento del decesso non beneficiava di un pensionamento anticipato totale.

**62.2** L'ammontare del capitale in caso di decesso è stabilito nel piano di previdenza.

**62.3** Il diritto si basa sull'ordine dei beneficiari stabilito dal regolamento, a meno che la persona assicurata non abbia stabilito un ordine individuale dei beneficiari.

**62.4** Il capitale in caso di decesso non viene incluso nella massa ereditaria della persona defunta.

## 63 Ordine regolamentare dei beneficiari

**63.1** Hanno diritto al capitale in caso di decesso le persone appartenenti ai seguenti gruppi:
a) il coniuge, in sua mancanza
b) le figlie e i figli aventi diritto a una rendita per orfani, in loro mancanza
c) – le persone fisiche assistite in modo considerevole dalla persona defunta
o
– la persona che ha convissuto con la persona defunta secondo il Punto 57 o che ha provveduto al sostentamento di una o più figlie o di uno o più figli comuni,
in loro mancanza
d) le figlie e i figli non aventi diritto a una rendita per orfani, in loro mancanza
e) i genitori, in loro mancanza
f) i fratelli e le sorelle, i fratellastri e le sorellastre, in loro mancanza
g) gli altri eredi legittimi, con l'esclusione dell'ente pubblico.

**63.2** Qualora non sia presente nessuna delle persone beneficiarie di cui alle lettere a) e c), le figlie e i figli di cui alle lettere b) e d) confluiscono in un unico gruppo.

**63.3** Se vi sono più superstiti nello stesso gruppo, il capitale in caso di decesso versato all'interno del gruppo viene suddiviso in parti uguali.

**63.4** Alle persone beneficiarie di cui alla lettera g) viene versata la metà del capitale in caso di decesso.

## 64 Ordine individuale dei beneficiari

**64.1** La persona assicurata può derogare all'ordine regolamentare dei beneficiari stabilendo i diritti di singole persone di cui alle lettere da a) a f) in percentuale del capitale di decesso. Le persone dei gruppi da d) a f) possono essere designate come beneficiarie soltanto in assenza di persone del gruppo c). È ammessa anche la designazione di persone dei gruppi da d) a f) congiuntamente a persone dei gruppi a) e b). Le persone del gruppo c) possono essere designate soltanto congiuntamente a persone dei gruppi a) e b).

**64.2** La persona assicurata deve presentare l'ordine individuale dei beneficiari mentre si trova ancora in vita, avvalendosi dell'apposito sistema di notifica predisposto dalla Fondazione.

**64.3** Le persone beneficiarie devono essere indicate in maniera nominativa, con corredo di tutti i dati necessari.

**64.4** I diritti devono essere definiti in percentuale del capitale di decesso e devono ammontare complessivamente al 100 per cento.

**64.5** L'ordine individuale dei beneficiari è valido a partire dal momento del pervenimento del modulo presso la Fondazione.

**64.6** La persona assicurata può, in ogni momento, modificare o revocare l'ordine individuale dei beneficiari mediante il sistema di notifica predefinito.

**64.7** Se viene a mancare una persona designata come beneficiaria su base individuale, la sua quota viene ripartita fra le restanti persone beneficiarie individuali. La suddivisione viene effettuata in base al rapporto con cui la persona assicurata ha designato come beneficiari queste persone.

**64.8** Qualora non siano più presenti persone beneficiarie individuali, trova applicazione l'ordine regolamentare dei beneficiari.

## 65 Rendita temporanea in caso di decesso

**65.1** Coloro che figurano nell'ordine individuale o regolamentare dei beneficiari dei beneficiari hanno diritto a una rendita provvisoria in caso di decesso se la persona defunta non ha raggiunto l'età di riferimento e al momento del decesso non beneficiava di un pensionamento anticipato totale.

**65.2** L'ammontare annuo della rendita temporanea in caso di decesso è stabilito nel piano di previdenza.

**65.3** Il diritto sorge il giorno del decesso della persona defunta.

**65.4** Il diritto si estingue alla fine del mese dopo che la persona defunta avrebbe raggiunto l'età di riferimento fissata nel piano di previdenza al momento del suo decesso.

# Versamento di prestazioni

## 66 Versamento delle prestazioni previdenziali

**66.1** Le prestazioni sono esigibili una volta decorsi 30 giorni da quando la Fondazione ha ricevuto tutti i dati necessari per la verifica delle prestazioni.

**66.2** Le rendite giunte a scadenza vengono versate mensilmente in via anticipata il primo giorno del mese.

**66.3** Se l'obbligo di prestazione non inizia il primo giorno del mese, per quel mese la rendita viene versata pro rata temporis.

**66.4** Se le prestazioni sono state costituite in pegno, per il loro versamento è necessario il consenso scritto della creditrice pignoratizia o del creditore pignoratizio.

**66.5** Se sussiste un obbligo di notifica della Fondazione in caso d'inadempimento dell'obbligo di mantenimento da parte della persona assicurata (art. 40 LPP in combinato disposto con l'Ordinanza sull'aiuto all'incasso), la prestazione in capitale viene versata, salvo diversa decisione del tribunale, al più presto 30 giorni dopo il recapito della notifica del pagamento del capitale al competente ufficio specializzato per l'aiuto all'incasso.

## 67 Liquidazione in capitale di prestazioni di rendita a causa di esiguo importo

La Fondazione versa il valore attuale al posto della rendita se

a) la rendita annua di vecchiaia al momento del percepimento o la rendita d'invalidità da corrispondere in caso d'invalidità totale è inferiore al 10 % o
b) la rendita per partner è inferiore al 6 % o
c) la rendita per figli di pensionato, la rendita per figli d'invalido o la rendita per orfani è inferiore al 2 % dell'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia AVS.

## 68 Interesse di mora

Se la Fondazione è in ritardo nel pagamento di una prestazione previdenziale, deve pagare un interesse di mora pari al tasso d'interesse minimo LPP in vigore.

## 69 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

**69.1** In ottemperanza all'ordine del Consiglio federale, le rendite obbligatorie per superstiti e d'invalidità in corso da più di 3 anni vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi della LPP.

**69.2** Le rendite per superstiti e d'invalidità che non devono essere adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo il capoverso 1 come pure le rendite di vecchiaia vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo le possibilità finanziarie della Fondazione.

**69.3** Il consiglio di fondazione stabilisce a cadenza annuale se e in quale misura le rendite vengono adeguate. Al posto di un adeguamento delle rendite, il consiglio di fondazione può decidere di effettuare un pagamento una tantum.

## 70 Cessione e costituzione in pegno

Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima della scadenza, ad eccezione di una costituzione in pegno per la proprietà abitativa.

## 71 Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare (casse di previdenza con previdenza di base LPP)

**71.1** Il diritto alle prestazioni d'invalidità e per superstiti sussiste indipendentemente dal fatto che l'invalidità o il decesso sia conseguente a una malattia o a un infortunio. Se tuttavia un assicuratore contro gli infortuni ai sensi della LAINF o l'assicurazione militare ai sensi della LAM deve versare delle prestazioni, la Fondazione corrisponde soltanto l'importo delle rendite obbligatorie per partner, orfani, invalidi e figli d'invalido.

**71.2** Il diritto alle prestazioni obbligatorie di cui al capoverso 1 sussiste solo se tali prestazioni, unitamente alle altre prestazioni computabili di cui al Punto 73 capoverso 3 del presente regolamento di previdenza non superano il 90 % del guadagno presumibilmente perso.

**71.3** Le restrizioni di cui al capoverso 1 non valgono per le persone assicurate che non sono assoggettate alla LAINF e che, come tali, sono state notificate a parte. In mancanza di tale notifica, in caso d'infortunio vengono versate solo le prestazioni previste dalla LPP, qualora siano assicurate.

**71.4** Se, oltre all'invalidità dovuta a infortunio, vi è anche un'invalidità comprovata dovuta a malattia non coperta dall'assicurazione contro gli infortuni, in aggiunta al diritto alle prestazioni obbligatorie per la parte dell'invalidità dovuta a malattia sussiste il diritto a eventuali prestazioni sovraobbligatorie pari alla differenza tra il grado d'invalidità determinato dall'AI e quello determinato dall'assicurazione contro gli infortuni. Se il piano di previdenza prevede prestazioni d'invalidità a partire da un grado d'invalidità del 25 % e se il grado d'invalidità è inferiore al 40 %, è determinante la differenza tra il grado d'invalidità ai sensi del Punto 47 cpv. 2 e il grado d'invalidità accertato dall'assicurazione contro gli infortuni.

**71.5** Un eventuale diritto a rendite d'invalidità e per figlie e figli di persona invalida sorge solo quando la compagnia assicuratrice infortuni o l'assicurazione militare ha interrotto il versamento delle indennità giornaliere e le ha sostituite con una rendita d'invalidità.

**71.6** Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare ridotte o non concesse perché il caso di previdenza è stato causato da colpa grave o per altri motivi non vengono compensate.

**71.7** La commissione di previdenza può prevedere nel piano di previdenza una copertura più estesa contro gli infortuni.

## 72 Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare (casse di previdenza con prestazioni esclusivamente sovraobbligatorie)

**72.1** Non sussiste alcun diritto alle prestazioni per le quali il piano di previdenza limita l'obbligo di prestazione ai casi di malattia, se un assicuratore contro gli infortuni ai sensi della LAINF o della LAM è tenuto a versare delle prestazioni.

**72.2** Se, oltre all'invalidità dovuta a infortunio, vi è anche un'invalidità comprovata dovuta a malattia non coperta dall'assicurazione contro gli infortuni, per la parte dell'invalidità dovuta a malattia sussiste il diritto a prestazioni pari alla differenza tra il grado d'invalidità determinato dall'AI e quello determinato dall'assicurazione contro gli infortuni. Se il piano di previdenza prevede prestazioni d'invalidità a partire da un grado d'invalidità del 25 % e se il grado d'invalidità è inferiore al 40 %, è determinante la differenza tra il grado d'invalidità ai sensi del Punto 47 cpv. 2 e il grado d'invalidità accertato dall'assicurazione contro gli infortuni.

**72.3** Un eventuale diritto a rendite d'invalidità e per figli d'invalido sorge solo quando l'assicuratore contro gli infortuni o l'assicurazione militare ha interrotto il versamento delle indennità giornaliere e le ha sostituite con una rendita d'invalidità.

**72.4** Nel caso in cui concorrano sia l'infortunio che la malattia, le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 3 si applicano solo per la parte riconducibile all'infortunio.

**72.5** Se la limitazione ai casi di malattia si riferisce esclusivamente alle persone assoggettate alla LAINF, le persone non assoggettate vengono assicurate solo se notificate con procedura speciale.

## 73 Rapporto con altre prestazioni assicurate

**73.1** La Fondazione riduce le rendite d'invalidità e per superstiti se tali rendite, unitamente agli altri redditi computabili di cui al capoverso 3, superano il 90 % del guadagno presumibilmente perso.

**73.2** Il guadagno presumibilmente perso corrisponde al totale del reddito da attività lucrativa e del reddito sostitutivo che la persona avente diritto a una rendita d'invalidità o la persona defunta avrebbe probabilmente realizzato se l'evento dannoso non si fosse verificato.

**73.3** Sono computabili le prestazioni dello stesso genere e scopo corrisposte alla persona avente diritto in conseguenza dell'evento dannoso, nello specifico

- rendite erogate da assicurazioni sociali e da altri istituti di previdenza nazionali ed esteri, ad eccezione di prestazioni in capitale, assegni per grandi invalide e grandi invalidi, indennità per menomazione dell'integrità, indennità in capitale, contributi per assistenza e prestazioni analoghe
- indennità giornaliere da assicurazioni obbligatorie
- indennità giornaliere da assicurazioni facoltative, se finanziate almeno per metà dal datore di lavoro
- rendite per orfani per i figli di cui al Punto 61 capoverso 1.

**73.4** Nel caso di una persona avente diritto a una rendita d'invalidità, viene inoltre computato il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo che continua o che potrebbe presumibilmente continuare a percepire, ad eccezione del reddito supplementare realizzato durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione ai sensi dell'art. 8a LAI

## 74 Regresso

**74.1** Nei confronti di soggetti terzi tenuti a rispondere del caso di previdenza, la Fondazione subentra nei diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti e di altre persone beneficiarie conformemente al presente Regolamento di previdenza, nel momento in cui si verifica l'evento fino a concorrenza delle prestazioni obbligatorie.

**74.2** Le persone aventi diritto a una prestazione sovraobbligatoria d'invalidità o per superstiti devono cedere alla Fondazione i loro diritti nei confronti di soggetti terzi civilmente responsabili fino a concorrenza della prestazione che questa è obbligata a versare.

## 75 Verifica, riduzione e richiesta di restituzione di prestazioni

**75.1** La Fondazione può richiedere in qualsiasi momento una prova del diritto a prestazioni. Se la prova non viene fornita, la Fondazione sospende il pagamento delle prestazioni.

**75.2** Se l'AVS o l'AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché la persona avente diritto ha causato il decesso o l'invalidità per colpa grave o si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'AI, la Fondazione può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente.

**75.3** La Fondazione richiede la restituzione delle prestazioni percepite indebitamente, interessi inclusi. È possibile rinunciare alla richiesta di restituzione, qualora la persona abbia percepito la prestazione in buona fede e la restituzione comporti gravi difficoltà.

# Promozione della proprietà abitativa

I dettagli relativi al prelievo anticipato e alla costituzione in pegno sono riportati nel Regolamento per la promozione della proprietà d'abitazioni.

## 76 Prelievo anticipato

**76.1** Fino all'insorgenza di un caso di previdenza, al più tardi fino al raggiungimento dell'età di riferimento, la persona assicurata può prelevare anticipatamente una parte del suo avere di vecchiaia per la proprietà d'abitazioni ad uso proprio. Qualora la persona assicurata fosse parzialmente invalida, il prelievo anticipato è limitato alla parte attiva della previdenza ai sensi del Punto 18.

**76.2** La somma che la persona assicurata preleva in via anticipata viene addebitata proporzionalmente alla parte nel regime obbligatorio e a quella nel regime sovraobbligatorio del suo avere di vecchiaia.

**76.3** Se la persona assicurata rimborsa totalmente o parzialmente il prelievo anticipato, l'importo rimborsato viene incorporato nella parte nel regime obbligatorio e in quella nel regime sovraobbligatorio dell'avere di vecchiaia nella stessa proporzione in cui era stato scorporato all'atto del prelievo anticipato.

## 77 Costituzione in pegno

Fino all'insorgenza di un caso di previdenza, al più tardi fino al raggiungimento dell'età di riferimento, la persona assicurata può costituire in pegno il suo diritto a prestazioni previdenziali o una somma fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio. Qualora la persona assicurata fosse parzialmente invalida, la costituzione in pegno è limitata alla parte attiva della previdenza ai sensi del Punto 18.

# Divorzio

## 78 Divisione della prestazione di libero passaggio

**78.1** La prestazione di libero passaggio acquisita dalla data del matrimonio fino all'avvio della procedura di divorzio e di eventuali prelievi anticipati per la proprietà abitativa viene divisa in base alla sentenza di divorzio svizzera passata in giudicato.

**78.2** La quota da trasferire della prestazione di libero passaggio viene addebitata proporzionalmente alla parte nel regime obbligatorio e a quella nel regime sovraobbligatorio dell'avere di vecchiaia della persona assicurata.

**78.3** In seguito alla divisione della prestazione di libero passaggio, le prestazioni il cui ammontare dipende dall'avere di vecchiaia si riducono.

**78.4** Le persone assicurate hanno la possibilità di riacquistare la prestazione di libero passaggio trasferita ai sensi dell'art. 22d LFLP. Questo fa aumentare le loro prestazioni previdenziali di cui al capoverso 3.

## 79 Divisione della prestazione di libero passaggio per persone invalide

**79.1** Se la persona assicurata è completamente o parzialmente invalida, la prestazione di libero passaggio accumulata corrisponde all'importo a cui avrebbe diritto se non fosse invalida.

**79.2** L'ammontare e l'impiego della prestazione di libero passaggio da trasferire si basano sulla sentenza di divorzio svizzera passata in giudicato.

**79.3** La quota da trasferire della prestazione di libero passaggio viene addebitata proporzionalmente alla parte nel regime obbligatorio e a quella nel regime sovraobbligatorio dell'avere di vecchiaia. In seguito alla divisione della prestazione di libero passaggio, le future prestazioni di vecchiaia e per superstiti il cui ammontare dipende dall'avere di vecchiaia si riducono.

**79.4** Le prestazioni d'invalidità in corso non subiscono alcuna riduzione per la divisione della prestazione di libero passaggio.

**79.5** Le persone invalide hanno la possibilità di riacquistare la prestazione di libero passaggio trasferita ai sensi dell'art. 22d LFLP. Questo fa aumentare le loro prestazioni previdenziali di cui al capoverso 3.

## 80 Divisione della rendita di vecchiaia in corso

**80.1** Se la persona assicurata percepisce una rendita di vecchiaia, questa viene suddivisa in base alla sentenza di divorzio svizzera passata in giudicato.

**80.2** La parte nel regime obbligatorio ed eventualmente quella nel regime sovraobbligatorio della rendita di vecchiaia in corso si riducono proporzionalmente.

**80.3** La parte di rendita assegnata al coniuge avente diritto viene convertita in una rendita vitalizia (art. 124a CC). In caso di decesso del coniuge avente diritto, conformemente al presente regolamento non sussiste alcun diritto a prestazioni per superstiti.

**80.4** Se il coniuge avente diritto non ha ancora raggiunto l'età di riferimento, con il suo consenso la Fondazione trasferisce alla sua previdenza o al suo istituto di libero passaggio la quota di rendita ai sensi dell'art. 124a CC come liquidazione unica in capitale o come pagamento parziale a cadenza annuale.

**80.5** Se il coniuge avente diritto ha già raggiunto l'età di riferimento o percepisce una rendita d'invalidità intera, la Fondazione paga la quota di rendita ai sensi dell'art. 124a CC in rate versate anticipatamente il primo giorno del mese, a condizione che non sia già stata versata una liquidazione in capitale di cui al capoverso 4.

**80.6** Il diritto a una rendita per figlie e figli di persona pensionata sussistente già al momento dell'avvio della procedura di divorzio non viene intaccato.

### 81 Pensionamento durante la procedura di divorzio

Se la persona assicurata va in pensione totalmente o parzialmente durante la procedura di divorzio, la Fondazione riduce la prestazione di libero passaggio e la prestazione di vecchiaia dell'importo massimo ai sensi dell'art. 19g OLP.

### 82 Prestazioni di libero passaggio o quote di rendita trasferite

Le prestazioni di libero passaggio o le quote di rendita ai sensi dell'art. 124a CC trasferite in seguito a divorzio vengono incorporate nella parte nel regime obbligatorio e in quella nel regime sovraobbligatorio dell'avere di vecchiaia nella stessa proporzione in cui sono state scorporate dalla previdenza del coniuge debitore. Determinanti sono le indicazioni dell'istituto di previdenza o di libero passaggio che deve effettuare il trasferimento.

## Uscita e prestazione di libero passaggio

### 83 Uscita

**83.1** Una persona attiva esce dalla cerchia delle persone assicurate se non soddisfa più le condizioni di ammissione secondo il piano di previdenza, in particolare in caso di scioglimento del rapporto di lavoro con il datore di lavoro affiliato e non sussiste un diritto all'esonero dal pagamento dei contributi.

**83.2** Sono fatte salve le disposizioni relative al congedo non retribuito di cui al Punto 20 e la continuazione della previdenza dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro di cui al Punto 90.

### 84 Prestazione di libero passaggio

**84.1** La persona uscente ha diritto a una prestazione di libero passaggio se è disponibile un avere di vecchiaia e se non si è verificato un caso di previdenza.

**84.2** Se in caso di riduzione del grado di occupazione risultano ancora soddisfatte le condizioni di ammissione secondo il piano di previdenza, l'avere di vecchiaia della persona assicurata resta integralmente garantito e non sussiste alcun diritto a una prestazione di libero passaggio.

**84.3** La prestazione di libero passaggio corrisponde, in generale, all'avere di vecchiaia costituito fino al momento dell'uscita, tuttavia ad almeno il diritto ai sensi degli artt. 15, 17 e 18 LFLP. Il diritto sancito dall'art. 17 LFLP è composto da

a) prestazioni di libero passaggio trasferite ed eventuali contributi unici versati dalla persona assicurata, compresi gli interessi
b) somma dei contributi versati dalla persona assicurata per le prestazioni di vecchiaia secondo il piano di previdenza, compresi gli interessi; almeno un terzo della totalità dei contributi regolamentari versati dal datore di lavoro e dalla persona assicurata deve essere considerato come contributo della persona assicurata
c) supplemento calcolato sulla somma di cui alla lettera b; il supplemento ammonta al 4 % dopo il compimento del 21° anno d'età e in seguito aumenta annualmente del 4 % fino ad arrivare al massimo al 100 %. Per i contributi versati in caso di continuazione della previdenza (Punto 19 oPunto 90) o di congedo non retribuito non viene applicato alcun supplemento.

**84.4** La prestazione di libero passaggio diventa esigibile con l'uscita dalla cassa di previdenza. Se può essere trasferita solo dopo il momento dell'uscita, sono dovuti degli interessi ai sensi dell'art. 2 cpvv. 3 e 4 LFLP.

**84.5** In base alle indicazioni della persona assicurata uscente, la prestazione di libero passaggio viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro, corrisposta in contanti oppure trasferita a un istituto di libero passaggio.

## 85 Trasferimento all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro

Se la persona uscente continua a essere assicurata nella previdenza professionale presso un nuovo datore di lavoro, la Fondazione trasferisce la prestazione di libero passaggio secondo le indicazioni della persona uscente all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.

## 86 Pagamento in contanti

**86.1** La persona uscente può richiedere il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio se
a) lascia definitivamente la Svizzera e non abita nel Liechtenstein. Se la persona uscente si trasferisce in uno Stato UE o AELS e continua a essere assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge locale contro i rischi di vecchiaia, invalidità e decesso, non è possibile il pagamento in contanti della quota della prestazione di libero passaggio corrispondente all'avere di vecchiaia nel regime obbligatorio
b) inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più sottoposta alla previdenza obbligatoria
c) dispone di una prestazione di libero passaggio inferiore al suo contributo annuo.

**86.2** La persona uscente è tenuta a fornire i giustificativi necessari per il pagamento in contanti.

**86.3** Se la persona uscente ha effettuato un riscatto, nei 3 anni successivi il pagamento della prestazione di libero passaggio risultante da tale riscatto non può essere effettuato in contanti.

**86.4** Se la persona uscente è coniugata, il pagamento in contanti è consentito solo con il consenso scritto del coniuge. Se tale consenso viene rifiutato o risulta impossibile da ottenere, la persona uscente può adire il tribunale civile.

**86.5** Se la prestazione di libero passaggio è stata costituita in pegno, per il pagamento in contanti è necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio.

**86.6** Se sussiste un obbligo di notifica della Fondazione in caso d'inadempimento dell'obbligo di mantenimento da parte della persona uscente ai sensi dell'art. 40 LPP in combinato disposto con l'Ordinanza sull'aiuto all'incasso, la Fondazione versa la prestazione di libero passaggio, salvo diversa decisione del tribunale, al più presto 30 giorni dopo il recapito della notifica del pagamento del capitale al competente ufficio specializzato per l'aiuto all'incasso.

## 87 Trasferimento a un istituto di libero passaggio

Se la prestazione di libero passaggio non può essere trasferita a un altro istituto di previdenza o pagata in contanti, la persona uscente può chiedere alla Fondazione di versarla su un conto o su una polizza di libero passaggio.

## 88 Trasferimento alla Fondazione istituto collettore LPP

In mancanza di una comunicazione della persona uscente relativa all'impiego della prestazione di libero passaggio, la Fondazione versa tale prestazione alla Fondazione istituto collettore LPP al più presto 6 mesi e al più tardi 2 anni dopo l'uscita (art. 60 segg. LPP).

## 89 Copertura suppletiva

Dopo l'uscita, la copertura previdenziale per i rischi d'invalidità e decesso rimane in vigore fino all'inizio di un nuovo rapporto previdenziale, ma al massimo per il periodo di un mese.

## 90 Continuazione della previdenza dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro

**90.1** La continuazione della previdenza dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro non è consentito per le casse di previdenza che erogano solo prestazioni sovraobbligatorie.

**90.2** Una persona assicurata il cui rapporto di lavoro è stato sciolto da parte del datore del lavoro dopo il compimento del 58° anno d'età può chiedere, entro 6 mesi dalla conclusione del rapporto, che la previdenza continui nella stessa estensione ai sensi dell'art. 47a cpvv. 2-7 LPP. Per le persone domiciliate all'estero (ad es. frontalieri) non è consentita la continuazione della previdenza.

**90.3** Le persone che continuano la previdenza ai sensi dell'art. 47a cpvv. 2-7 LPP restano nella cerchia delle persone assicurate di cui al Punto 6.

**90.4** Durante la continuazione della previdenza, la persona assicurata ha la possibilità di aumentare ulteriormente il proprio avere di vecchiaia versando contributi di risparmio.

**90.5** La continuazione della previdenza avviene sulla base del salario annuo valido immediatamente prima dello scioglimento del rapporto di lavoro. Su richiesta della persona assicurata può essere coperto un salario inferiore. Questo vale per tutti i contributi e per tutte le prestazioni. Un successivo aumento del salario annuo non è consentito.

**90.6** Se la continuazione della previdenza ha avuto una durata superiore a 2 anni, le prestazioni di vecchiaia e per superstiti devono essere percepite sotto forma di rendita e la prestazione di libero passaggio non può più essere prelevata anticipatamente o costituita in pegno per la proprietà abitativa ad uso proprio. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari che prevedono il versamento delle prestazioni esclusivamente sotto forma di capitale.

**90.7** Il periodo d'attesa per la rendita d'invalidità e per figlie e figli di persona invalida è di 12 mesi.

**90.8** A differenza di quanto previsto nelle disposizioni di coordinamento di cui al Punto 71 capoverso 1, il diritto alle prestazioni in caso d'invalidità e di decesso sussiste indipendentemente dal fatto che la causa dell'invalidità o del decesso sia una malattia o un infortunio.

**90.9** I contributi di risparmio, di rischio e ai costi necessari per finanziare la continuazione della previdenza e i contributi al fondo di garanzia vengono versati integralmente dalla persona assicurata, senza partecipazione del datore di lavoro. I contributi vengono fatturati alla persona assicurata alla fine di ogni trimestre. Sono esigibili entro 30 giorni dalla fatturazione.

**90.10** La previdenza può essere disdetta dalla persona assicurata in qualsiasi momento, dalla Fondazione in caso di mancato pagamento dei contributi. La disdetta fa sorgere, a scelta della persona assicurata, un diritto alle prestazioni di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo alla disdetta o un diritto a una prestazione di libero passaggio in seguito a uscita. Se la continuazione della previdenza ha avuto una durata superiore a 2 anni, l'uscita è consentita solo se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza.

**90.11** La previdenza termina
a) al raggiungimento dell'età di riferimento
b) con la disdetta o
c) in caso di decesso.

**90.12** La previdenza termina anche con l'entrata in un nuovo istituto di previdenza, qualora il riscatto delle prestazioni massime regolamentari del nuovo istituto di previdenza richieda più di due terzi della prestazione di libero passaggio.

# Imposte

## 91 Imposte

**91.1** Per il trattamento fiscale, in particolare di riscatti, prelievi anticipati per la proprietà abitativa e versamenti parziali della prestazione di vecchiaia (pensionamento parziale), sono determinanti le disposizioni di legge e la prassi delle autorità fiscali.

**91.2** Nella verifica del diritto ai privilegi fiscali di un riscatto, di solito le autorità fiscali tengono conto dell'intero avere di una persona soggetta a obbligo fiscale, anche di quello depositato presso altri istituti di previdenza (approccio consolidato).

**91.3** Spetta alla persona assicurata chiarire le conseguenze a livello fiscale di un riscatto, di un prelievo anticipato per la proprietà abitativa o di un prelievo parziale e farsi carico di tali conseguenze.

**91.4** La Fondazione declina ogni responsabilità nel caso in cui le autorità fiscali limitino o non riconoscano i privilegi fiscali di un riscatto o di un prelievo parziale.

# Informazioni e obblighi di notifica

## 92 Certificato della cassa pensione

**92.1** La Fondazione redige per la persona assicurata un certificato della cassa pensione annualmente o in occasione di modifiche delle prestazioni previdenziali. Le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia non ricevono un certificato della cassa pensione.

**92.2** Il certificato della cassa pensione contiene informazioni sulla previdenza, in particolare
- avere di vecchiaia aggiornato e tasso d'interesse applicato
- prestazioni previste in caso di pensionamento, invalidità o decesso
- aliquote di conversione aggiornate
- importo massimo possibile di riscatto
- importo massimo possibile per prelievo anticipato e costituzione in pegno (promozione della proprietà abitativa)
- prestazione di libero passaggio in caso di uscita
- contributi mensili del datore di lavoro e della persona assicurata.

**92.3** Il certificato della cassa pensione può essere consultato in qualsiasi momento sul portale online della Fondazione.

## 93 Obbligo d'informazione della Fondazione

Dietro richiesta, la Fondazione fornisce alle persone assicurate o aventi diritto a prestazioni per superstiti o a una quota di rendita ai sensi dell'art. 124a CC informazioni supplementari che riguardano la loro previdenza, i diritti alle prestazioni e le attività della Fondazione.

## 94 Obblighi di notifica della persona assicurata

La persona assicurata deve notificare alla Fondazione entro 30 giorni ogni evento che ha ripercussioni sulla propria previdenza, in particolare:
- cambiamento d'indirizzo
- modifica dello stato civile.

## 95 Obblighi di notifica della persona avente diritto a una rendita

**95.1** Tutte le persone aventi diritto a una rendita devono comunicare alla Fondazione immediatamente ogni evento che ha ripercussioni sulla loro rendita, in particolare:
- cambiamento d'indirizzo
- cambiamento delle coordinate di pagamento
- modifica dello stato civile
- cambiamento dei diritti a rendite nei confronti di assicurazioni sociali (AVS, AI, assicurazione contro gli infortuni o assicurazione militare, assicurazioni sociali estere)
- riacquisizione o miglioramento della capacità di guadagno
- aggiunta successiva di figli (ad es. nascita o adozione)
- conclusione o interruzione della formazione dei figli aventi diritto alla rendita
- decesso di figlia o figlio avente diritto alla rendita.

**95.2** Le persone aventi diritto a rendite d'invalidità o per superstiti sono tenute inoltre a informare la Fondazione su eventuali altri redditi computabili (ad es. prestazioni versate da assicurazioni sociali nazionali ed estere, prestazioni di altri istituti di previdenza, reddito da attività lucrativa residua).

## 96 Obblighi di notifica delle persone superstiti

Le persone superstiti devono notificare immediatamente alla Fondazione il decesso di una persona beneficiaria di rendita.

# Sottocopertura della Fondazione

## 97 Sottocopertura della Fondazione

**97.1** La Fondazione deve essere in grado di garantire in qualsiasi momento l'ottemperanza agli obblighi regolamentari.

**97.2** Nel caso in cui la Fondazione rilevi una sottocopertura, il consiglio di fondazione, in collaborazione con il perito, adotta le misure di risanamento appropriate.

**97.3** Il consiglio di fondazione può ricorrere in particolare alle seguenti misure di risanamento:
- adeguamento della strategia d'investimento
- riduzione o azzeramento della remunerazione dell'avere di vecchiaia nel regime sovraobbligatorio
- riduzione o azzeramento della remunerazione dell'avere di vecchiaia secondo il principio d'imputazione
- limitazioni nel tempo e nell'importo o rifiuto del versamento di un prelievo anticipato nel quadro della promozione della proprietà abitativa, se tale prelievo anticipato serve al rimborso di prestiti ipotecari.
- Qualora le misure sopra menzionate o di altro tipo non dovessero risultare efficaci, la Fondazione può addebitare dei contributi di risanamento al datore di lavoro, alle persone assicurate e alle persone aventi diritto a una rendita per superstiti.
- Qualora anche la riscossione dei contributi di risanamento non fosse sufficiente, il tasso d'interesse minimo LPP può essere ridotto al massimo dello 0,5 % per la durata della sottocopertura, ma non oltre i 5 anni.

**97.4** Un eventuale tasso d'interesse ridotto per la remunerazione dell'avere di vecchiaia si applica anche per il calcolo della prestazione minima di libero passaggio di cui al Punto 84 capoverso 3.

# Diritti in caso di scioglimento del contratto di affiliazione

## 98 Diritti in caso di scioglimento del contratto di affiliazione

**98.1** In caso di scioglimento del contratto d'affiliazione, i diritti delle persone assicurate uscenti sono trasferiti al nuovo istituto di previdenza.

**98.2** I diritti comprendono:
- la somma degli averi di vecchiaia delle persone assicurate uscenti, incrementata di una partecipazione proporzionale a un'eventuale eccedenza conforme al regolamento sulla partecipazione alle eccedenze, meno un eventuale disavanzo ai sensi del regolamento per la liquidazione parziale e totale di casse di previdenza e la liquidazione parziale della fondazione collettiva,
- il valore di restituzione per le persone uscenti con diritto a una rendita di vecchiaia, per i superstiti o d'invalidità o a una parte di rendita ai sensi dell'art. 124a CC
- altri eventuali mezzi della cassa di previdenza, in particolare i diritti in conformità ai regolamenti per la liquidazione parziale e totale di casse di previdenza o alla liquidazione parziale della fondazione collettiva nonché le riserve di contributi dei datori di lavoro.

**98.3** Se il trasferimento ha luogo dopo la data di scioglimento, la Fondazione pagherà un interesse di mora, al tasso minimo fissato dal Consiglio federale, sulla parte dei diritti che corrisponde all'avere di vecchiaia ai sensi della LPP. Sui restanti fondi la Fondazione pagherà un interesse di mora pari ai tassi d'interesse fissati dal consiglio di fondazione per i vari fondi in questione.

**98.4** Durante una procedura di liquidazione parziale o totale di casse di previdenza oppure durante una procedura di liquidazione parziale della Fondazione, gli eventuali diritti a fondi liberi, accantonamenti tecnici e riserve di fluttuazione non vengono remunerati.

# Dati personali

## 99 Dati personali

**99.1** La Fondazione trasmette ad altri istituti di previdenza e di assicurazione i dati personali nella misura in cui ciò sia necessario ai fini della previdenza professionale. La Fondazione può delegare mediante accordo il trattamento dei dati a terzi in Svizzera e all'estero, a condizione che le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati garantiscano un'adeguata protezione dei dati e che le persone incaricate del trattamento dei dati siano soggette all'obbligo di riservatezza legale o si impegnino a rispettarlo.

**99.2** La Fondazione è autorizzata a trasmettere al datore di lavoro affiliato dati sulle persone assicurate purché questi siano necessari per l'adempimento dei suoi obblighi legali o contrattuali.

**99.3** Si applicano in particolare le disposizioni della LPP concernenti il trattamento dei dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo di riservatezza, la comunicazione dei dati e l'assistenza giudiziaria e amministrativa. Per il resto valgono le disposizioni della LPD.

**99.4** Ogni persona può richiedere che la Fondazione le comunichi e se del caso rettifichi tutti i dati concernenti la sua persona.

# Luogo di adempimento e contenzioso

## 100 Luogo di adempimento

**100.1** La Fondazione esegue i pagamenti in franchi svizzeri.

**100.2** Il versamento avviene su un conto bancario o postale della persona avente diritto in Svizzera oppure in uno Stato UE o AELS.

**100.3** Su indicazione della persona avente diritto, la Fondazione può effettuare il versamento anche su un conto bancario o postale in uno Stato al di fuori dell'UE o dell'AELS. Il rischio di cambio ed eventuali spese sono a carico della persona avente diritto.

**100.4** Il luogo di adempimento è la sede della Fondazione.

## 101 Contenzioso

**101.1** In caso di controversie derivanti dal presente regolamento di previdenza sono competenti esclusivamente i tribunali svizzeri.

**101.2** Il foro competente è regolato dall'art. 73 LPP.

# Disposizioni transitorie e finali

## 102 Principio

Per la valutazione e la determinazione di prestazioni si applicano il regolamento di previdenza e il piano di previdenza in vigore al momento del pensionamento, dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha portato all'invalidità o del decesso.

## 103 Disposizioni transitorie per prestazioni al pensionamento

**103.1** Dopo che la persona assicurata è andata in pensione, per le prestazioni di vecchiaia e le future prestazioni per superstiti continuano a valere le disposizioni regolamentari in vigore al momento del pensionamento.

**103.2** Per le persone assicurate nate nel 1964 o in anni precedenti, che al 31 dicembre 2024 rientravano nella cerchia delle persone assicurate ai sensi del piano di previdenza, l'ammontare della rendita di vecchiaia annua risulta dalla somma

- dell'avere di vecchiaia disponibile al 31 dicembre 2024, moltiplicato per le rispettive aliquote di conversione in vigore al 31 dicembre 2024, e
- della differenza tra l'avere di vecchiaia disponibile al pensionamento e quello al 31 dicembre 2024, moltiplicata per la rispettiva aliquota di conversione vigente al momento del pensionamento.

**103.3** Per le persone assicurate nate nel 1964 o in anni precedenti, che al 31 dicembre 2024 rientravano nella cerchia di persone assicurate ai sensi del piano di previdenza, le possibilità di scelta per la rendita di vecchiaia a dipendenza della rendita per partner sono consentite solo per quanto riguarda l'avere di vecchiaia costituito a partire dal 1° gennaio 2025.

## Disposizioni transitorie per prestazioni in caso d'invalidità

## 104 Età di riferimento per donne invalide

Per le donne, per le quali all'insorgere dell'incapacità lavorativa nel piano di previdenza era definita l'età di riferimento 64 anni, vale quanto segue:

- per le donne con anno di nascita 1960 o precedente, l'età di riferimento viene raggiunta il primo giorno del mese successivo al compimento dei 64 anni;
- per le donne nate tra il 1961 e il 1963, l'età di riferimento viene aumentata progressivamente di 3 mesi all'anno;
- per le donne con anno di nascita 1964 o successivo, l'età di riferimento viene raggiunta il primo del mese successivo al compimento dei 65 anni;
- per le donne, per le quali nel piano di previdenza all'insorgere dell'incapacità lavorativa era definita l'età di riferimento 62 anni, il diritto alle prestazioni d'invalidità si estingue, come finora, il primo giorno del mese successivo al compimento dei 62 anni.

## 105 Scala delle prestazioni applicabile (7ª revisione AI)

**105.1** Per le persone assicurate la cui incapacità lavorativa si è verificata prima del 1° gennaio 2022, fino a quando subentra l'invalidità secondo l'AI viene applicata la scala delle prestazioni valida al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa.

**105.2** Se l'invalidità secondo l'AI è subentrata dopo il 1° gennaio 2022, a partire dalla data d'inizio della rendita AI viene applicata la scala delle prestazioni valida dal 1° gennaio 2022.

## 106 Passaggio delle rendite d'invalidità in corso al 1° gennaio 2022 al nuovo sistema di rendite (7ª revisione AI)

**106.1** Se il diritto a una rendita d'invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2022 e a tale data la persona assicurata aveva già compiuto 55 anni, il diritto alle prestazioni d'invalidità continua a essere disciplinato dalle disposizioni regolamentari in vigore al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa.

**106.2** Se il diritto a una rendita d'invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2022 e a tale data la persona assicurata non aveva ancora compiuto 55 anni, il diritto alle prestazioni d'invalidità continua a essere disciplinato dalle disposizioni regolamentari in vigore al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa. Tuttavia, se il grado d'invalidità nella previdenza professionale subisce una modifica di almeno 5 punti percentuali in seguito a una revisione delle rendite da parte dell'AI, le prestazioni d'invalidità vengono adeguate alla nuova scala delle rendite AI di cui al Punto 49. Se però l'adeguamento determina una diminuzione del grado di prestazione nonostante l'aumento del grado d'invalidità o un aumento del grado di prestazione in caso di abbassamento del grado d'invalidità, continua a essere applicato il grado di prestazione precedente. Le disposizioni regolamentari valide al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa restano in vigore anche in caso di revisione delle rendite.

**106.3** Se il diritto a una rendita d'invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2022 e a tale data la persona assicurata non aveva ancora compiuto 30 anni, il diritto alle prestazioni viene determinato al più tardi al 1° gennaio 2032 secondo le disposizioni di cui al Punto 49. In caso di conseguente diminuzione del diritto alle prestazioni, le prestazioni d'invalidità precedenti vengono versate fino a quando il grado d'invalidità nella previdenza professionale subisce una modifica di almeno 5 punti percentuali in seguito a una revisione delle rendite da parte dell'AI.

## 107 Disposizioni transitorie per prestazioni in caso di decesso

**107.1** Se le prestazioni d'invalidità terminano per il decesso della persona assicurata prima del raggiungimento dell'età di riferimento, le prestazioni in caso di decesso si basano sulle disposizioni regolamentari in vigore al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha portato all'invalidità.

**107.2** Fa eccezione il diritto al capitale in caso di decesso. Per questo diritto trova applicazione l'ordine individuale o regolamentare dei beneficiari valido in caso di decesso.

## Disposizioni finali

### 108 Adeguamenti del regolamento di previdenza

Il consiglio di fondazione è autorizzato ad adeguare in qualsiasi momento il regolamento di previdenza, fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti che devono essere garantiti.

### 109 Entrata in vigore

Il presente regolamento di previdenza entra in vigore il 1° gennaio 2025 e sostituisce il regolamento per la previdenza di base LPP del 1° gennaio 2024 e il regolamento per la previdenza complementare del 1° gennaio 2024.

# Elenco delle abbreviazioni

| | |
|---|---|
| **AI** | Assicurazione federale per l'invalidità |
| **AVS** | Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti |
| **CC** | Codice civile svizzero |
| **CO** | Legge federale di complemento al Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) |
| **DGCA** | Disposizioni generali relative al contratto d'affiliazione |
| **LAI** | Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità |
| **LAINF** | Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni |
| **LAM** | Legge federale sull'assicurazione militare |
| **LFLP** | Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio) |
| **LPD** | Legge federale sulla protezione dei dati |
| **LPP** | Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità |
| **LUD** | Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata) |
| **OLP** | Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Ordinanza sul libero passaggio) |
| **OPP 2** | Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità |

# Appendice 1: Aliquote di conversione

per piani di previdenza con futura rendita per partner pari al 60 % della rendita di vecchiaia e rendita per figli di pensionato pari al 20 % della rendita di vecchiaia

valido dal 1° gennaio 2025

| Età di riferimento | Donne | Uomini |
|---|---|---|
| 58 anni | 4,380 % | 4,380 % |
| 59 anni | 4,482 % | 4,482 % |
| 60 anni | 4,588 % | 4,588 % |
| 61 anni | 4,698 % | 4,698 % |
| 62 anni | 4,814 % | 4,814 % |
| 63 anni | 4,936 % | 4,936 % |
| 64 anni | 5,063 % | 5,063 % |
| 64 anni 3 mesi | 5,097 % | |
| 64 anni 6 mesi | 5,132 % | |
| 64 anni 9 mesi | 5,166 % | |
| 65 anni | 5,200 % | 5,200 % |
| 66 anni | 5,348 % | 5,348 % |
| 67 anni | 5,508 % | 5,508 % |
| 68 anni | 5,681 % | 5,681 % |
| 69 anni | 5,869 % | 5,869 % |
| 70 anni | 6,072 % | 6,072 % |

# Appendice 2: Aliquote di conversione con possibilità di scelta per rendita di vecchiaia e rendita per partner

per piani di previdenza con futura rendita per partner pari al 60 % della rendita di vecchiaia e rendita per figli di pensionato pari al 20 % della rendita di vecchiaia

valido dal 1° gennaio 2025

| **Valore soglia Regime sovraobbligatorio** | **Età di riferimento** | **Possibilità di scelta a)** Aumento della rendita di vecchiaia Rendita per partner: regime obbligatorio LPP | **Possibilità di scelta b)** Riduzione della rendita di vecchiaia Rendita per partner: 80 % della rendita di vecchiaia |
|---|---|---|---|
| 30 % | 58 anni | 4,555 % | 4,142 % |
| | 59 anni | 4,672 % | 4,230 % |
| | 60 anni | 4,793 % | 4,322 % |
| | 61 anni | 4,920 % | 4,418 % |
| | 62 anni | 5,053 % | 4,518 % |
| | 63 anni | 5,193 % | 4,622 % |
| | 64 anni | 5,341 % | 4,732 % |
| | 64 anni 3 mesi | | |
| | 64 anni 6 mesi | | |
| | 64 anni 9 mesi | | |
| | 65 anni | 5,500 % | 4,850 % |
| | 66 anni | 5,672 % | 4,977 % |
| | 67 anni | 5,858 % | 5,114 % |
| | 68 anni | 6,060 % | 5,262 % |
| | 69 anni | 6,280 % | 5,421 % |
| | 70 anni | 6,518 % | 5,594 % |